SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero della salute

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013.

Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'art. 22, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della società dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione, nonché di adeguamento, per amministrazioni ed enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi apposta e firmata digitalmente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. I documenti di cui al comma 1 sono indicati nell'allegata Tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

3. Resta ferma la facoltà per le pubbliche amministrazioni di conservare in originale analogico unico documenti diversi da quelli oggetto del presente decreto.

4. Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, viene meno per le pubbliche amministrazioni l'obbligo previsto dall'art. 22, comma 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005 della conservazione dei documenti originali analogici unici diversi da quelli oggetto del presente decreto oppure, in caso di conservazione sostitutiva degli stessi, dell'attestazione della loro conformità all'originale con dichiarazione autentica di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2013

p. il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 61

ALLEGATO

TABELLA A

Documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

1) Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali e interministeriali;
2) Atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
3) Decreti dirigenziali e direttoriali.

Ministero dell'economia e delle finanze	1) Titoli del debito pubblico non dematerializzati; 2) atti e documenti conservati in unico originale presso i Servizi di pubblicità immobiliare; 3) planimetrie catastali; 4) mappe di impianto del catasto terreni e del catasto edilizio urbano; 5) atti di aggiornamento cartografico (tipi di frazionamento, particellari e mappali), anteriori al processo di informatizzazione.
Ministero delle politiche agricole e forestali	1) Documenti relativi alla certificazione CITES emessi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 388/97; 2) licenze e permessi speciali di pesca.
Ministero degli affari esteri	1) atti privati con valore notarile sottoscritti dai titolari delle sedi e degli uffici consolari; 2) stampati a valore di pertinenza.
Ministero dell'interno	A) In materi di tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo: 1) delibere del Consiglio di amministrazione del Fondo Edifici di culto (FEC) e atti ad essa correlati, atti e provvedimenti relativi alle situazioni giuridiche dei beni oggetto del patrimonio del FEC, sia storici che correnti; 2) certificazioni della condizione di apolidia ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. n. 572/1993 e nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 14.12.200, n. 379, nonché della legge 8.03.2006, n. 124. B) In materia di amministrazione generale, politiche del personale dell'Amministrazione civile e promozione e sviluppo delle relative attività formative: 1) atti e documenti della Biblioteca del Ministero dell'interno. C) In materia di difesa civile, politiche di protezione civile e di prevenzione incendi: 1) atti soggetti alla classificazione di segretezza e al segreto di Stato custoditi dalla Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile del Dipartimento dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile.

	D) In materia di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli anti locali e del loro funzionamento, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe: 1) atti e registri di stato civile redatti in doppio originale e conservati dalla prefettura competente oltre che dal Comune, fino alla realizzazione dell'archivio unico informatico presso ciascun Comune del Centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati egli archivi informatici comunali di cui all'articolo 10 del D.P.R n. 396/2000; E) gli atti soggetti alla classificazione di segretezza e al segreto di Stato; F) gli atti inerenti alla tutela della sicurezza dello Stato, dell'ordine e della sicurezza pubblica; H) atti relativi alla attività ispettiva e all'attività di vigilanza, anche su delega dell'Autorità giudiziaria, dell'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1) certificati di bordo rilasciati ai sensi della Convenzione SOLAS 74.
Ministero per i beni e le attività culturali	1) Piani paesaggistici e protocolli e disciplinari degli stessi

Documenti analogici originali unici per i quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo.
1) Atti contenuti nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; 2) atti giudiziari, processuali e di polizia giudiziaria per i venti anni successivi; 3) Opere d'arte; 4) Documenti di valore storico-artistico, ivi compresi quelli in possesso delle Forze armate; 5) Documenti, ivi compresi quelli storico-demaniali, conservati negli archivi, nelle biblioteche e nelle discoteche di Stato, ivi compresi gli atti e documenti conservati nella biblioteca storica dell'ex Centro Studi Esperienze della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento del VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile; 6) atti notarili; 7) atti conservati dai notai ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prima della loro consegna agli Archivi notarili; 8) atti conservati presso gli Archivi notarili.
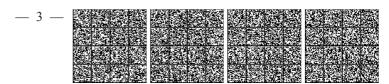
13A04834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Marino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati eletti il consiglio comunale di Marino (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Adriano Palozzi;

Vista la deliberazione n. 21 del 29 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Adriano Palozzi dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Marino (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

Alfano, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marino (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Adriano Palozzi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il sig. Adriano Palozzi è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 29 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marino (Roma).

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Seriate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Seriate (Bergamo) ed il sindaco nella persona della sig.ra Silvana Santisi Saita;

Vista la deliberazione n. 17 del 15 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della sig.ra Silvana Santisi Saita dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Seriate (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Seriate (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Silvana Santini Saita.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, la sig.ra Silvana Santini Saita è stata eletta alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 15 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Seriate (Bergamo).

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Francavilla Fontana (Brindisi);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 marzo 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariarita Iaculli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Della Corte.

Il citato amministratore, in data 28 marzo 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 aprile 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariarita Iaculli.

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04847
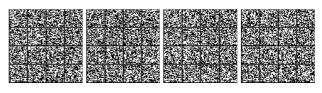
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2013.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Valle d'Aosta - Fénis», versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 4671 del 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2013, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Valle d'Aosta - Fénis», millesimo 2013, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Val d'Aosta - Fénis», millesimo 2013, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 4671 del 21 gennaio 2013, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 6 novembre 2013.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Val d'Aosta - Fénis», millesimo 2013, è stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 6 maggio 2014, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto, 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria, 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 64,00;

da 501 unità euro 62,72.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04923

DECRETO 21 maggio 2013.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, commemorative del «700º Anniversario della nascita di G. Boccaccio (1313-2013)» - millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la nota n. 37388 del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. trasmette la richiesta della Commissione Europea di due esemplari delle monete commemorative da 2 euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visti gli articoli 1e 2 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 11756 del 14 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2013, che, rispettivamente, definiscono le caratteristiche artistiche della faccia nazionale e determinano il contingente delle monete da 2 euro commemorative del «700° Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio (1313-2013)», millesimo 2013;

Valutata l'opportunità di destinare un quantitativo delle citate monete alla vendita in appositi contenitori;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, commemorative del «700° Anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio (1313-2013)», millesimo 2013, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 11756 del 14 febbraio 2013 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 25 luglio 2013.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in euro 24.000,00 pari a 12.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 27 gennaio 2014, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto, 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria, 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 12,50;

da 501 a 1.000 unità euro 12,25.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione Europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04924

DECRETO 21 maggio 2013.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini Storici - Villa Adriana - Tivoli», millesimo 2013, nella versione proof.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 4669 del 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2013, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini Storici - Villa Adriana - Tivoli», millesimo 2013, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini Storici - Villa Adriana - Tivoli», millesimo 2013, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 4669 del 21 gennaio 2013, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 ottobre 2013.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini Storici - Villa Adriana - Tivoli», millesimo 2013, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 3 aprile 2014, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto, 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria, 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 55,00;

da 501 unità euro 53,90.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04925

DECRETO 21 maggio 2013.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti – Selinunte», millesimo 2013, nella versione proof.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2013;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 4668 del 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2013, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti – Selinunte», millesimo 2013, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti – Selinunte», millesimo 2013, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 4668 del 21 gennaio 2013, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 6 novembre 2013.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti – Selinunte», millesimo 2013, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 6 maggio 2014, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: euro 55,00;

da 501 unità: euro 53,90.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

13A04926

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2013.

Applicazione al comune di Tremestieri Etneo della sanzione per violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 12/2013.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Considerato che al comune di Tremestieri Etneo è stata applicata la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2011 pari ad euro 304.694,00, disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2012;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 che ha operato la disapplicazione della citata sanzione, a seguito di ordinanza di sospensiva del provvedimento da parte del T.A.R. Sicilia - Sezione distaccata di Catania - n. 01129/2012 REG.PROV.CAU.;

Vista la successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 12/2013 del 22 aprile 2013, depositata il 7 maggio 2013, con la quale è stata dichiarata la competenza territoriale del T.A.R. Lazio e la conseguente perdita di efficacia della sospensiva disposta dal T.A.R. Sicilia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata ordinanza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 15, comma 7 del codice del processo amministrativo, ripristinando la sanzione già irrogata con il citato decreto ministeriale del 26 luglio 2012;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di recepire la predetta Ordinanza del Consiglio di Stato allo scadere dei trenta giorni dalla sua pubblicazione e dato atto che il ripristino dell'applicazione della sanzione avviene nel corso dell'esercizio 2013;

Visto il comma 1, comma 384 della legge 24 dicembre 2012 con il quale si prescrive che «Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale»;

Vista la circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il patto di stabilità interno 2013-2015 ed, in particolare, il paragrafo I di tale circolare;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della sanzione

1. Il Comune di Tremestieri è assoggettato ad una sanzione, pari all'importo di euro 304.694,00, che verrà applicata allo scadere dell'efficacia della sospensiva disposta dal T.A.R. Sicilia – Sezione distaccata di Catania – ossia entro i trenta giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 12 del 2013.

Art. 2.

Applicazione della sanzione

1. L'applicazione della sanzione per il comune indicato al precedente art. 1 comporta la riduzione di risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, commi 380 e 384 della legge n. 228 del 2012, da determinare sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui al richiamato comma 380.

2. Con successivo avviso, che verrà divulgato sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, verrà reso noto l'importo della sanzione che trova capienza sulle risorse del predetto fondo di solidarietà comunale nonché, in caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre 2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2013

Il capo del Dipartimento: PANSA

13A04927

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 dicembre 2012.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, riferito all'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL MINISTERO DELL' INTERNO

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Visto l'art. 251 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente l'uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno e la quota di iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che affida ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interdirigenziale dell'anno 2012, con il quale la suddetta quota è stata fissata in 11,20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2012;

Visto la rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica attestante che l'indice del costo della vita, con riferimento al mese di ottobre 2012, ha subito una variazione media incrementale del 2,7% rispetto all'anno precedente;

Considerato che si rende necessario aumentare la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2013, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in 12,53 euro.

Roma, 31 dicembre 2012

Il direttore generale
di commissariato e dei servizi generali
del Ministero della difesa
QUITADAMO

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale
del Ministero dell'interno
TOMAO

Il direttore generale
del Ministero della giustizia
TURRINI VITA

Il capo del Corpo forestale dello Stato
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
PATRONE

13A04845

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Intercept H&G.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/

CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Nuprid 200 SL registrato al n. 12650 con D.D. in data 15 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nuprid 200 SL registrato al n. 12650;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 15 giugno 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INTERCEPT H&G con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; kg 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Nufarm Australia Ltd – Laverton North (Australia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti dell'Impresa:

S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna);

Kollant Srl – Vigonovo (Venezia);

Rea Industria Chimica Srl – Marcianise (Caserta);

Diachem SpA – Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15614.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Intercept® H&G

Insetticida sistemico granulare

Composizione
IMIDACLOPRID puro 5,3 g
Coformulanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NUFARM Italia Srl
Viale Luigi Majno 17/A, Milano
sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel 0544 601201

Registrazione n. xxx Ministero della Salute del xxxxxxx

Officina di Produzione: Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North VIC 3026 AUSTRALIA

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Kollant Srl – Vigonovo (VE); REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE); Diachem SpA – Caravaggio(BG)

Distribuito da: Nufarm Italia Srl

Contenuto Netto: g 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 kg 1 – 5 **Partita N.**

® Marchio registrato Nufarm

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso.
Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENO

CARATTERISTICHE
INTERCEPT® H&G é un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento, prati ornamentali.
Una applicazione di **INTERCEPT® H&G** prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.),* **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.),* con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose e cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.)* e **coleotteri** *(Hylobius abietis, Oziorrinco, Maggiolino, Punteruolo rosso etc.)* e **tipula** *(Typula carnea)*
Il prodotto può essere applicato su piante ben sviluppate oppure ancora giovani, in questo caso **INTERCEPT® H&G** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambe le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2- 4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE
In miscela con i substrati di coltivazione (es. terra, torba, sabbia) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **3/5 g per 10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi (mosche bianche) e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **5 g per 10 litri** di substrato. Su piante in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale.

Diametro contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di Intercept H&G
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	1
12 – 16	ca. 0,75 – 2,5	1 – 1,5
16 – 22	ca. 2,5 – 6	1,5 – 2
22 – 26	ca. 6 – 8	2 – 3
26 – 30	ca. 8 – 12	3 – 5

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **INTERCEPT® H&G** si consiglia si annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

GIARDINI DOMESTICI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)
Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **INTERCEPT® H&G** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di 3/4 g per m² di superficie del prato. Il trattamento va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.

Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino/tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

FITOTOSSICITA': dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 GEN. 2013

Intercept® H&G

Insetticida sistemico granulare

Composizione
IMIDACLOPRID puro 5,3 g
Coformulanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NUFARM Italia Srl
Viale Luigi Majno 17/A, Milano
sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel 0544 601201

Registrazione n. xxx Ministero della Salute del xxxxxxx

Officina di Produzione: Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North VIC 3026 AUSTRALIA

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Kollant Srl – Vigonovo (VE); REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE); Diachem SpA – Caravaggio(BG)

Distribuito da: Nufarm Italia Srl

Contenuto Netto: g 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 **Partita N.**

® Marchio registrato Nufarm

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 2 3 GEN. 2013

13A04763

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Intercept.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato INTERCEPT contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Suscon registrato al n. 13026 con d.d. in data 15 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Suscon registrato al n. 13026;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 15 giugno 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 15 giugno 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INTERCEPT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500; kg 1 – 5 – 10 – 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri: NUFARM Australia Ltd – Laverton North (Australia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna);

Kollant Srl – Vigonovo (Venezia);

REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (Caserta);

Diachem SpA – Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15524.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Intercept™

Insetticida sistemico granulare

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 5,3
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nufarm

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano

Sede amministrativa: via Classicana, 313 Ravenna

tel. +39 0544 60.12.01

Officine di Produzione:
NUFARM Australia Ltd – Laverton North (Australia)

Officine di confezionamento:
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) - **Kollant Srl** – Vigonovo (VE) – **REA Industria Chimica S.r.l.** – Marcianise (CE) - **Diachem SpA** – Caravaggio (BG)

Distribuito da: EVERRIS Italia Srl – Treviso - IT

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, Salute, Politiche sociali del ....

Contenuto netto: g 10 – 25 – 50 – 100– 250 – 500; kg 1 – 5 – 10 – 20

Partita n.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso.

Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
Intercept è un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa professionale delle piante ornamentali, forestali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori, in serra e nei vivai.

Una applicazione di **Intercept** prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.)*, **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.)*, con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose e cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.)*, **coleotteri** *(Hylobius abietis etc.)*

Il prodotto può essere applicato su piante già ben sviluppate ed in allevamento, in questo caso Intercept deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambi le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2-4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE
In miscela con i substrati di coltivazione (es. torba, sabbia etc.) alla preparazione dell'impianto o del rinvaso, alla dose di **300 – 500 g/m³ (= 1000 litri)**. Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di 500 g/m³

Su coltivazioni in atto allevate in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale

Diametro contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di Intercept
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	1
12 – 16	ca. 0,75 – 2,5	1 – 1,5
16 – 22	ca. 2,5 – 6	1,5 – 2
22 – 26	ca. 6 – 8	2 – 3
26 – 30	ca. 8 – 12	3 – 5

Allo scopo di migliorare l'efficacia di Intercept si consiglia si annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

RISCHI DI NOCIVITA'. Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto.

™ Marchio EVERRIS Italia Srl

Etichetta autorizzata con decreto Dirigenziale del .... 23 GEN. 2013

Intercept™

Insetticida sistemico granulare

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro g 5,3
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio :
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano

Sede amministrativa: via Classicana, 313 Ravenna

tel. +39 0544 60.12.01

Officina di Produzione:
NUFARM Australia Ltd – Laverton North (Australia)

Officine di confezionamento:
S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) - **Kollant Srl** – Vigonovo (VE)
REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE) - **Diachem SpA** – Caravaggio (BG)

Distribuito da: EVERRIS Italia Srl – Treviso – IT

Registrazione n. XXXX Ministero del Lavoro, Salute, Politiche sociali del ....

Contenuto netto: g 10 – 25 – 50 – 100 **Partita n.**

TM Marchio EVERRIS Italia Srl

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOLGIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON Può ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELLA'MBIENTE

13A04766

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Mediator H&G.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MEDIATOR H&G contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Lotus Supreme SL registrato al n. 14126 con d.d. in data 31 gennaio 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lotus Supreme SL al registrato n. 14126;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MEDIATOR H&G con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 5 - 10 - 20 - 50 - 100.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri: SAFAPAC – Peterborought (UK).

Il prodotto è preparato e confezionato presso lo stabilimento dell' Impresa:

S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna),

nonché confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Kollant Srl – Vigonovo (Venezia);

REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (Caserta);

Diachem SpA – Caravaggio (Bergamo);

Althaller Italia Srl Colombano al Lambro (Milano);

I.R.C.A. Service SpA Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Diachem SpA Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15517.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Mediator® H&G

INSETTICIDA-AFICIDA SISTEMICO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, TERRAZZO E GIARDINO DOMESTICO (PPO)
Tipo di formulazione : concentrato solubile

Pericoloso per l'ambiente

COMPOSIZIONE
Imidacloprid puro g. 17,6 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI di RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano-
Sede amministrativa: Tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione:
SAFAPAC Peterborough PE2 6TB (UK),
STI Solfotecnica Italiana SpA Cotignola (Ravenna)

Officine di confezionamento:
STI Solfotecnica Italiana SpA Cotignola (RA); **Althaller Italia Srl** Colombano al Lambro (MI); **I.R.C.A. Service SpA** Fornovo S. Giovanni (BG); **REA Industria Chimica Srl** Marcianise (CE); **Diachem SpA** Caravaggio (BG); **Kollant Srl** Vigonovo (VE)

Distribuito da: **Nufarm Italia Srl**

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxxxxxx Ministero della Salute del xxxxxxxxxxxx

Taglie: 5 - 10 – 20 -50 -100 ml partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per le api. Non effettuare i trattamenti ne in fioritura ne in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima). Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Mediator® H&G è un insetticida sistemico particolarmente indicato per il controllo di afidi, metcalfa e aleurodidi (es. mosca bianca) che infestano le piante ornamentali e floreali di casa, terrazzo-balcone e giardino domestico.
Agisce principalmente per ingestione contro gli insetti con apparato boccale pungente – succhiatore e masticatore .
Possiede una spiccata sistemicità acropeta e una lunga durata d'azione che lo rendono indicato per trattamenti precoci.

MODALITA' D'IMPIEGO
Intervenire alla comparsa dei primi insetti, nebulizzando bene il prodotto sulle foglie della pianta.
- Afidi, metcalfa, cicaline, oziorrinco ed altri coleotteri : **5 ml/10** litri d'acqua (concentrazione 0,05%)
- Mosche bianche, cocciniglie, larve di lepidotteri : **7,5 ml/10** litri d'acqua (concentrazione 0,075 %)

Per piante ornamentali e floreali allevate in vaso, **Mediator® H&G**, si può applicare anche con le annaffiature: utilizzare **0,5-1 ml /1 litro di acqua** e somministrare la quantità di soluzione necessaria per irrigare la pianta.

COMPATIBILITA'. Il prodotto è miscibile con oli minerali.

AVVERTENZE: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è necessario aerare i locali dopo l'uso.
Evitare il gocciolamento e riparare le superfici circostanti, pulire le superfici eventualmente sporcate dall'applicazione.

NON USARE SU PIANTE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 23 GEN. 2[illegible]

Mediator® H&G

INSETTICIDA-AFICIDA SISTEMICO PER PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, TERRAZZO E GIARDINO DOMESTICO (PPO)
Tipo di formulazione : concentrato solubile

Pericoloso per l'ambiente

COMPOSIZIONE
Imidacloprid puro g. 17,6 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI di RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano-
Sede amministrativa: Tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione:
SAFAPAC Peterborough PE2 6TB (UK),
STI Solfotecnica Italiana SpA Cotignola (Ravenna)

Officine di confezionamento:
STI Solfotecnica Italiana SpA Cotignola (RA); **Althaller Italia Srl** Colombano al Lambro (MI); **I.R.C.A. Service SpA** Fornovo S. Giovanni (BG); **REA Industria Chimica Srl** Marcianise (CE); **Diachem SpA** Caravaggio (BG); **Kollant Srl** Vigonovo (VE)

Distribuito da: **Nufarm Italia Srl**

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xxxxxx

Taglie: 5 - 10 – 20 -50 -100 ml partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 3 GEN. 2013

13A04767

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Tobago H&G.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TOBAGO H&G contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Suscon H&G registrato al n. 14496 con d.d. in data 29 marzo 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Suscon H&G registrato al n. 14496;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TOBAGO H&G con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 - 100 – 250 – 500; kg 1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Nufarm Australia Ltd – Laverton North (Australia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti dell'Impresa:

S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna);

Kollant Srl – Vigonovo (Venezia);

Rea Industria Chimica Srl – Marcianise (Caserta);

Diachem SpA – Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15616.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Tobago® H&G

Insetticida sistemico granulare

Composizione
IMIDACLOPRID puro 5,3 g
Coformulanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NUFARM Italia Srl
Viale Luigi Majno 17/A, Milano
sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel 0544 601201

Registrazione n. xxx Ministero della Salute del xxxxxxx

Officina di Produzione: Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North VIC 3026 AUSTRALIA

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Kollant Srl – Vigonovo (VE); REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE); Diachem SpA – Caravaggio(BG)

Distribuito da: Nufarm Italia Srl

Contenuto Netto: g 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 kg 1 – 5 **Partita N.**

® Marchio registrato Nufarm

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso.
Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENO

CARATTERISTICHE
TOBAGO® H&G è un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento, prati ornamentali.
Una applicazione di **TOBAGO® H&G** prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.)*, **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.)*, con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose e cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.)* e **coleotteri** *(Hylobius abietis, Oziorrinco, Maggiolino, Punteruolo rosso etc.)* e **tipula** *(Typula carnea)*
Il prodotto può essere applicato su piante ben sviluppate oppure ancora giovani, in questo caso **TOBAGO® H&G** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambe le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2- 4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE
In miscela con i substrati di coltivazione (es. terra, torba, sabbia) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **3/5 g per 10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi (mosche bianche) e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **5 g per 10 litri** di substrato. Su piante in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale.

Diametro contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di Tobago H&G
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	1
12 – 16	ca. 0,75 – 2,5	1 – 1,5
16 – 22	ca. 2,5 – 6	1,5 – 2
22 – 26	ca. 6 – 8	2 – 3
26 – 30	ca. 8 – 12	3 – 5

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **TOBAGO® H&G** si consiglia si annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

GIARDINI DOMESTICI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)
Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **TOBAGO® H&G** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di 3/4 g per m² di superficie del prato. Il trattamento va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.

Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino/tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

FITOTOSSICITA': dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

Etichetta autorizzata con D.D. del

2 3 GEN. 2013

Tobago®H&G

Insetticida sistemico granulare

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Composizione
IMIDACLOPRID puro 5,3 g
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NUFARM Italia Srl
Viale Luigi Majno 17/A, Milano
sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel 0544 601201

Registrazione n. xxx Ministero della Salute del xxxxxxx

Officina di Produzione: Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North VIC 3026 AUSTRALIA

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Kollant Srl – Vigonovo (VE); REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE); Diachem SpA – Caravaggio(BG)

Distribuito da: Nufarm Italia Srl

Contenuto Netto: g 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 **Partita N.**

® Marchio registrato Nufarm

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 GEN. 2013

13A04768

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Distance H&G.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DISTANCE H&G contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Suscon H&G registrato al n. 14496 con D.D. in data 29 marzo 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Suscon H&G registrato al n. 14496;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DISTANCE H&G con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; kg 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Nufarm Australia Ltd - Laverton North (Australia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti dell'Impresa:

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA);

Kollant Srl - Vigonovo (VE);

Rea Industria Chimica Srl - Marcianise (CE);

Diachem SpA - Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15615.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Distance H&G

Insetticida sistemico granulare

Composizione
IMIDACLOPRID puro 5,3 g
Coformulanti q.b. a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NUFARM Italia Srl
Viale Luigi Majno 17/A, Milano
sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel 0544 601201

Registrazione n. xxx Ministero della Salute del xxxxxxx

Officina di Produzione: Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North VIC 3026 AUSTRALIA

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Kollant Srl – Vigonovo (VE); REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE); Diachem SpA – Caravaggio(BG)

Distribuito da: Nufarm Italia Srl

Contenuto Netto: g 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 kg 1 – 5 **Partita N.**

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso.
Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENO

CARATTERISTICHE
DISTANCE H&G é un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto ed ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento, prati ornamentali.
Una applicazione di **DISTANCE H&G** prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.)*, **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.)*, con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose e cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.)* **e coleotteri** *(Hylobius abietis, Oziorrinco, Maggiolino, Punteruolo rosso etc.)* e **tipula** *(Typula camea)*
Il prodotto può essere applicato su piante ben sviluppate oppure ancora giovani, in questo caso **DISTANCE H&G** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambe le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2- 4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE
In miscela con i substrati di coltivazione (es. terra, torba, sabbia) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **3/5 g per 10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi (mosche bianche) e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **5 g per 10 litri** di substrato. Su piante in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale.

Diametro contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di Distance H&G
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	1
12 – 16	ca. 0,75 – 2,5	1 – 1,5
16 – 22	ca. 2,5 – 6	1,5 – 2
22 – 26	ca. 6 – 8	2 – 3
26 – 30	ca. 8 – 12	3 – 5

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **DISTANCE H&G** si consiglia si annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

GIARDINI DOMESTICI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)
Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **DISTANCE H&G** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di 3/4 g per m^2 di superficie del prato. Il trattamento va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.

Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino/tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

FITOTOSSICITA': dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione delle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 GEN. 2013

Distance H&G

Insetticida sistemico granulare

Composizione
IMIDACLOPRID puro ***5,3 g***
Coformulanti ***q.b. a 100 g***

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

NUFARM Italia Srl
Viale Luigi Majno 17/A, Milano
sede amm.va Via Classicana, 313 Ravenna. Tel 0544 601201

Registrazione n. xxx Ministero della Salute del xxxxxxx

Officina di Produzione: Nufarm Australia Ltd 103-105 Pipe Road Laverton North VIC 3026 AUSTRALIA

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Kollant Srl – Vigonovo (VE); REA Industria Chimica S.r.l. – Marcianise (CE); Diachem SpA – Caravaggio(BG)

Distribuito da: Nufarm Italia Srl

Contenuto Netto: g 0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 **Partita N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 GEN. 2013

13A04769

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Nuprid 2.5 Granuli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2012 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato NUPRID 2.5 GRANULI contenente la sostanza attiva Imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Lotus Granuli registrato al n. 14200 con D.D. in data 31 gennaio 2011, dell'Impresa medesima;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lotus Granuli registrato al n. 14200;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 luglio 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NUPRID 2.5 GRANULI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; Kg 1.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Scam S.p.A. - Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA);

Diachem SpA. - U.P. SIFA- Caravaggio (BG),

nonché confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA);

Rea Industria Chimica Srl Marcianise (CE);

Diachem SpA Caravaggio (BG);

Kollant Srl Vigonovo (VE)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15518.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NUPRID® 2.5 Granuli

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro **g 2,5**
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione: **SCAM S.p.A.** – Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA) – **DIACHEM S.P.A.** – U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

Officine di confezionamento: **S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A.** – Cotignola (RA); **REA Industria Chimica Srl** Marcianise (CE); **Diachem SpA** Caravaggio (BG); **Kollant Srl** Vigonovo (VE)

Distribuito da: Nufarm Italia srl

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xxxxxx

Contenuto netto: **g 10 –25 – 50 – 100 – 250 – 500; kg 1**

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Durante la distribuzione del prodotto indossare guanti adatti, sciacquandoli dopo l'uso. Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultate un medico. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non effettuare i trattamenti ne in fioritura ne in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima).

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare immediatamente il medico, per i consueti interventi di pronto soccorso. Si consiglia una terapia sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE
NUPRID® 2.5 Granuli è un insetticida sistemico con ampio spettro d'azione, la particolare formulazione e l'innovativo metodo applicativo consentono una prolungata protezione delle piante. Il principio attivo agisce per contatto **ed** ingestione, assorbito dalle radici migra in tutta la vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Il prodotto si impiega per la difesa hobbistica delle piante ornamentali e da fiore, coltivate in vaso od altri contenitori in appartamento. Una applicazione di **NUPRID® 2.5 Granuli** prima della semina, trapianto o rinvaso permette di controllare un ampio numero di parassiti: **afidi** *(Macrosiphum rosae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis sp., Aulacortum solani, Aphidula sp.)*, **aleurodidi** *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleurodes sp.)*, con buon effetto collaterale contro **cocciniglie cotonose e cocciniglie** *(Pseudococcus sp., Lecanium sp., Phenacoccus sp., Coccus sp. etc.)*, **coleotteri** *(Hylobius abietis etc.)*

Il prodotto può essere applicato su piante già ben sviluppate ed in allevamento, in questo caso **NUPRID® 2.5 Granuli** deve essere distribuito uniformemente nel vaso avendo cura di interrarlo immediatamente ad una profondità di 2-3 cm.
Con entrambe le tecniche, l'efficacia si ottiene dopo 2-4 settimane, è opportuno pertanto applicare il prodotto prima della comparsa dei parassiti.

TECNICHE di DISTRIBUZIONE
In miscela con i substrati di coltivazione (es. torba, sabbia etc.) alla preparazione del vaso o del rinvaso, alla dose di **6 – 10 g/10 litri di substrato.** Su piante soggette alle infestazioni di aleurodidi e cocciniglie è opportuno distribuire la dose di **10 g per 10 litri** di substrato.

Su coltivazioni in atto allevate in vaso od altri contenitori, la dose di impiego è in funzione alla dimensione del vaso e del volume del substrato colturale

Diametro contenitore (in cm)	Volume del substrato (in litri)	Grammi di NUPRID 2.5 Granuli
8 – 12	ca. 0,3 – 0,75	2
12 – 16	ca. 0,75– 2,5	2 – 3
16 – 22	ca. 2,5 – 6	3 – 4
22 – 26	ca. 6 – 8	4 – 6
26 – 30	ca. 8 – 12	6 – 10

Allo scopo di migliorare l'efficacia di **NUPRID® 2.5 Granuli** si consiglia di annaffiare bene le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo ed accelerarne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

PRATI ORNAMENTALI di GRAMINACEE (piante a foglie strette)
Contro gli insetti terricoli (es. larve di coleotteri, tipula etc..) e fogliari (afidi etc..), distribuire **NUPRID® 2.5 Granuli** incorporandolo leggermente nel terreno alla profondità di 1-2 cm, alla dose di **6/8 g per m²** di superficie del prato. Il trattamento va eseguito poco prima della semina del prato oppure alla fine dell'inverno. Eseguire al massimo una applicazione per anno.
Per l'applicazione del prodotto si consiglia di utilizzare l'apposito misurino / tappo dosatore accluso alla confezione.

NOCIVITA': il prodotto contiene un principio attivo molto tossico per le api.

Fitotossicità: dai dati disponibili il prodotto non è risultato fitotossico nei confronti delle principali varietà di piante floreali ed ornamentali. Comunque a causa della molteplicità di specie e varietà colturali e del rapido succedersi di varietà nel campo della floricoltura e della coltivazione dolle piante ornamentali, non può essere esclusa l'insorgenza di fitotossicità nei confronti di specifiche varietà. Si consiglia di eseguire test preliminari.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
DA NON USARE IN AGRICOLTURA E SU PIANTE COMUNQUE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE

® marchio registrato Nufarm

NUPRID® 2.5 Granuli

Insetticida sistemico granulare per piante ornamentali da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
IMIDACLOPRID puro **g 2,5**
Coformulantiq.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A – Milano
Sede amministrativa: tel. +39 0544 60.12.01

Officine di produzione: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria 164, Modena; Cotignola (RA)
DIACHEM S.P.A. – U.P. SIFA- Caravaggio (BG)

Officine di confezionamento: S.T.I. – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); REA Industria Chimica Srl Marcianise (CE); Diachem SpA Caravaggio (BG); Kollant Srl Vigonovo (VE)

Distribuito da: Nufarm Italia srl.

Prodotto per Piante Ornamentali
Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del ....

Contenuto netto: g 10 –25 – 50 – 100 – 250 – 500
Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23 GEN. 2013

13A04771

DECRETO 28 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Naut*ius*.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 19 aprile 2011 presentata dall'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Hamilton House Mabledon Place, London, WC1H 9BB, Regno Unito, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NAUT*IUS* contenente le sostanze attive tifensulfuron metile e tribenuron metile;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2002 di inclusione della sostanza attiva tifensulfuron metile nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron metile nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/54/CE della Commissione del 19 settembre 2005;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 21 dicembre 2012;

Vista la nota pervenuta in data 10 gennaio 2013 da cui risulta che l'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il proseguimento dell'*iter* autorizzativo;

Ritenuto di autorizzare il prodotto NAUT*IUS* fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tribenuron metile;

Decreta:

L'Impresa Rotam Agrochemical Europe Limited, con sede legale in Hamilton House Mabledon Place, London, WC1H 9BB, Regno Unito, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NAUT*IUS* con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tribenuron metile nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 200 – 240 – 400 – 500 - 800.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88, Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina;

Lanlix Cropscience Ltd. No. 79, Hsiang Yang Rd, Chang Chih Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan, Cina.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15187.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NAUTIUS

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro, avena, orzo, triticale, segale
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 40
Tribenuron metile puro g 15
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene tribenuron metile; può provocare una reazione allergica

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED
Hamilton House, Mabledon Place, London – WC1H 9BB (Regno Unito)
Tel. +44-2-079 530447

Officine di produzione:
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd – Jiangsu (R. P. Cinese)
Lanlix Cropscience Co, Ltd – Ping Tung Hsien, Taiwan (R. P. Cinese)

Registrazione n. XXXXX Ministero della Salute del XX/XX/XXXX

Contenuto Netto: g 200, 240, 400, 500, 800

Partita n.

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza: di frumento tenero e duro, avena, orzo, triticale e segale a semina primaverile o invernale, dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura. NAUTIUS viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, NAUTIUS blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura.
Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione
Dosi d'impiego: 80-100 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua. La dose più bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, quella più alta nei trattamenti tardivi

SPETTRO D'AZIONE
Infestanti sensibili
Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Senape nera (*Brassica nigra*), Miagro (Calepina irregularis), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla selvatica (*Matricaria inodora*), Non-ti-scordar-di-me (*Myosotis arvensis*),Poligono convolvolo (*Fallopia convulvulus*),Trifoglio bianco(*Trifolium repens*).
Infestanti mediamente sensibili
Centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*),*Farinello comune* (Chenopodium album), Geranio sbrindellato (*Geranium dissectum*), Camomilla (*Matricaria recutita*), Papavero (*Papaver rhoeas*),Senape selvatica (*Sinapsi arvensis*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Viola dei campi (*Viola arvensis*).

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Sciogliere la dose stabilita di NAUTIUS nel serbatoio dell'irroratrice riempita circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in funzione; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento, tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento utilizzare sempre attrezzature pulite, evitando sovrapposizioni e chiudendo l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale. Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
b) Rimuovere i filtri e le ghiere degli ugelli e lavare queste parti separatamente.
c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).

Dopo il trattamento con NAUTIUS si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 28 GEN. 2013

13A04762

DECRETO 31 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Methomex.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2012 dall'impresa Dupont de Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato METHOMEX, contenete la sostanza attiva metomil, uguale al prodotto di riferimento denominato Lannate 20 SL registrato al n. 14895 con D.D. in data 10 maggio 2012, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Lannate 20 SL registrato al n. 14895;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto del 29 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva metomil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2009/115/CE della Commissione del 31 agosto 2009;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Dupont de Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano, via Pontaccio 10, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato METHOMEX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 1,25 – 2,5 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Dupont de Nemours (France) SAS – Cernay, Francia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15682.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

METHOMEX

Insetticida liquido a base di metomil

LANNATE 20SL

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Metomil puro g 19,34 (= 200 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile (R10). Tossico per ingestione (R25). Nocivo per inalazione (R20). Irritante per gli occhi (R36). Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini (S1/2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego (S20/21). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S26). Non getare i residui nelle fognature (S29). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia (S36/37/39). In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) (S45). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Via Pontaccio 10, Milano
Telefono 800378337
Officina di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
Distribuito da:
Makhteshim Agan Italia Srl – Via Zanica 19 – Grassobbbio (BG)
Registrazione n. del **del Ministero della Salute**
Contenuto netto: Litri 1 – 1.25 - 2.5 – 5 **PARTITA N.:**

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25, D.P.R. 23.04.2001, n. 290.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

-Per proteggere gli organismi aquatici rispettare una fascia di rispetto inerbita non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali; l'ampiezza di tale fascia puo' essere ridotta a 15 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva ad iniezione ad aria. In tal caso la pressione di esercizio della macchina irroratrice durante la distribuzione del prodotto non deve superare il limite massimo di 8 bar.
-Non utilizzare quando le api sono in attivita'.
-Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non effettuare i trattamenti ne' in fioritura ne' in immediata prefioritura (almeno 2 giorni prima).
-Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore o eliminare le piante infestanti prima della loro fioritura.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto ed il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

AVVERTENZE PER GLI OPERATORI

Durante la preparazione della miscela utilizzare adeguato cappuccio con visiera, indossare tuta da lavoro completa e guanti di nitrile/neoprene di spessore compreso tra 0.4 e 0.7 mm.
Durante l'applicazione del prodotto utilizzare maschera dotata di filtro FFA1P3. Indossare indumenti protettivi del Tipo 3-4 (EN 14605) e guanti di nitrile/neoprene di spessore compreso tra 0.4 e 0.7 mm.
Non rientrare nelle zone trattate senza dispositivi di protezione prima di 48 ore dall'applicazione.
Per lavorazioni agricole comprese entro le 48 ore dall'applicazione utilizzare tutte le misure di protezione sopraindicate.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Metomil: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina. **Controindicazioni:** ossime.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Rimuovere la persona intossicata dall'area contaminata. Non somministrare liquidi per bocca. Se il paziente presenta disturbi respiratori trasportarlo in ospedale. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua e sapone di Marsiglia: se e' interessata anche la testa lavare anche i capelli.
In caso di ingestione può essere utile provocare il vomito nelle seguenti circostanze :
- solo se la persona è cosciente
- entro 30 minuti dall'ingestione
- se non presenta crisi convulsive

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE

METHOMEX è un insetticida citotropico per il controllo di larve ed adulti di alcuni insetti che attaccano le colture ortive ed il tabacco in pieno campo. Distribuire il prodotto con una quantità sufficiente di acqua per ottenere una distribuzione uniforme e completa sulle parti trattate. Non applicare con attrezzature a basso volume. La migliore efficacia si ottiene con la tempestività del trattamento, colpendo gli insetti dannosi nei loro primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE

Lepidotteri - *Spodoptera exigua* (nottua piccola), *Spodoptera littoralis* (nottua mediterranea), *Autographa gamma* (plusia gamma), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Ostrinia nubilalis* (piralide), *Tuta absoluta, Chrysodeixis chalcites, Mythimna unipuncta.*
Afidi - *Aphis fabae (afide nero della fava), Macrosiphum euphorbiae (afidone della patata), Myzus persicae (afide verde del pesco), Aphis gossypii (afide delle cucurbitacee), Nasonovia ribis-nigri (afide del ribes nero)*
Aleurodidi – *Bemisia tabaci (mosca bianca)*

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Effettuare massimo 2 applicazioni per anno su tutte le colture mantenendo una distanza minima di 14 giorni tra i trattamenti. Nel caso di forte pressione del parassita applicare dopo 7 giorni un prodotto specifico con diverso meccanismo d'azione. Per tutte le colture iniziare a trattare dopo il raggiungimento dello stadio fenologico corrispondente alle 10 foglie sviluppate (BBCH 20) avendo cura di rispettare l'intervallo di sicurezza.

<u>Pomodoro, peperone e melanzana: 1,250 L/ha</u>
per il controllo di *A. gamma, C. chalcites, H. armigera, O. nubilalis, Spodoptera* spp., *T.absoluta, A. fabae, M. euphorbiae, M. persicae, A. gossypii, B. tabaci.*
Utilizzare volumi d'acqua compresi fra 5 e10 hl/ha.

<u>Cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, cocomero e zucca: 1,250 L/ha</u>
per il controllo di *A. gamma, H. armigera, M. unipuncta, Spodoptera* spp., *A. gossypii, B. .tabaci.* Utilizzare volumi d'acqua compresi fra 5 e 10 hl/ha (compresi tra 3 e 5 hl/ha per melone).

<u>Tabacco: 1,250 L/ha</u> **per il controllo di** *H. armigera, M. nicotianae, M. euphorbiae.* Utilizzare volumi d'acqua compresi fra 3 e 6 hl/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Immettere acqua nel serbatoio della pompa pari ad un quarto-metà del volume necessario. Mettere in moto l'agitatore meccanico od idraulico. Aggiungere la quantità stabilita di METHOMEX e agitando portare a volume desiderato.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è compatibile con preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

DA NON IMPIEGARE IN SERRA

RISCHI DI NOCIVITA': Tenere lontane durante il trattamento le persone non protette, animali e bestiame. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta su tabacco; 14 giorni prima della raccolta su melone, cocomero e zucca; 7 giorni prima della raccolta su pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino e zucchino.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni **riportate in questa etichetta.** Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......

13A04761

DECRETO 31 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Sari 903.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 28 marzo 2009 presentata dall'Impresa Gowan Italia Spa con sede legale in Faenza, Ravenna, via Morgagni 68, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SARI 903 contenente la sostanza attiva olio bianco minerale;

Vista la comunicazione con la quale l'Impresa Gowan Italia Spa dichiara di voler sostituire la sostanza attiva olio bianco minerale con la sostanza attiva formetanate;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e, Università degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione della sostanza attiva formetanate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Gowan Comercio International e Servicos a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario di riferimento Dicarzol 50 sp, per la quale è stato concesso specifico accesso;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 06 dicembre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa Gowan Italia Spa ha comunicato il trasferimento, in corso di registrazione, della titolarità del prodotto in oggetto all'Impresa Gowan Comercio International e Servicos con sede legale in Avenida do Infante 50 - 9004 521, Funchal - Madeira - Portogallo;

Vista la nota pervenuta in data 20 luglio 2012 da cui risulta che l'Impresa Gowan Comercio International e Servicos ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto SARI 903 fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva formetanate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Gowan Comercio International e Servicos con sede legale in Avenida do Infante 50 9004 521, Funchal – Madeira - Portogallo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SARI 903 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva formetanate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1-2-5-10 ed sacchetti idrosolubili da Kg 1 (2 sacchetti da 0,5 *Kg)*, (4 sacchetti da 1,25 *Kg)*, (5 sacchetti da 0,20 *Kg)*.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

SBM – Formulation, Z.I. Avenue Jean Foucault, F - 34535 Beziers cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14656.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SARI 903

Insetticida a base di Formetanate per il controllo dei Tripidi di Vite (Uva da tavola), Drupacee, Ortaggi e Colture ornamentali

POLVERE SOLUBILE

SARI 903 - COMPOSIZIONE
- Formetanate puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVIÇOS
Avenida do Infante, 50 – 9004-521 Funchal – Madeira (Portogallo)
Tel.: +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute
n. .... del ....

Officine di produzione:

SBM – Formulation, Z.I. Avenue Jean Foucault, F – 34535 Beziers Cedex (Francia)

Taglie: Kg 1-2-5-10
Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 metri per tutte le colture.
Tossico per le api. Evitare i trattamenti durante il periodo dell'impollinazione. Trattare dopo l'impollinazione; per proteggere le api trattare esclusivamente nelle ore serali quando le api non sono in attività.
Per proteggere gli artropodi utili mantenere una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 metri per tutte le colture.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo: vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

SARI 903 è un insetticida-acaricida in polvere solubile, particolarmente efficace contro i Tripidi (neanidi ed adulti) e le forme mobili dei più comuni acari Tetranichidi. Il prodotto agisce per contatto e ingestione esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è fondamentale effettuare una bagnatura accurata di tutta la vegetazione.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Vite (Uva da tavola): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis)* e altri tripidi (*Thrips spp*), trattare ad inizio fioritura alla dose di 1 kg/ha pari a 125 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 800 l/ha ed avendo cura di bagnare accuratamente e particolarmente la zona dei grappoli. E' consentito al massimo 1 intervento all'anno. In caso di

3 1 GEN. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...............

aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo dei parassiti.

Pesco, Nettarine, Albicocco: contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips spp.)* trattare a caduta petali alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha. E' consentito al massimo 1 intervento all'anno. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo dei parassiti, che preveda l'alternanza di prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) e altri tripidi (*Thrips tabaci, Thrips spp.*), trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha, ripetendo il trattamento, se necessario, a distanza di 21 giorni dal precedente (al massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione) avendo cura di inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo dei parassiti, che preveda l'alternanza di prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Peperone (in serra): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) e altri tripidi (*Thrips spp*), trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha ed effettuando una bagnatura accurata ed uniforme della pianta. E' consentito al massimo 1 trattamento per ciclo di coltivazione entro la fine della fioritura del primo palco fiorale.

Pomodoro, Melanzana (in pieno campo e in serra): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis)* e altri tripidi (*Thrips tabaci, Thrips spp.*), trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 125 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 800 l/ha. Bagnare la pianta in modo accurato e uniforme. E' consentito al massimo 1 intervento per ciclo di coltivazione.

Fragola (in pieno campo): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) e altri tripidi (*Thrips spp*), trattare alla presenza dei primi adulti alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della pianta. E' consentito al massimo 1 intervento all'anno.

Lattughe e Scarola (in pieno campo): contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips spp.*), trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 200 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 500 l/ha. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della pianta. E' consentito al massimo 1 trattamento per ciclo di coltivazione, entro la fase di 4-6 foglie.

Colture ornamentali e floreali (Rosa, Crisantemo, Gerbera, Garofano) in pieno campo e in serra: contro Tripidi, (*Frankliniella ccidentalis, Thrips tabaci, Thrips spp.*) trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha ed effettuando una bagnatura accurata ed uniforme della pianta. E' consentito al massimo 1 intervento per ciclo di fioritura.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per pomodoro e melanzana, 10 giorni per fragola, 3 giorni per melone, zucca e cocomero.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina come la poltiglia bordolese e lo zolfo.

FITOTOSSICITA': il prodotto risulta, nelle normali condizioni d'impiego, selettivo per le colture riportate in etichetta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 GEN. 2013

SARI 903

Insetticida a base di Formetanate per il controllo dei Tripidi di Vite (Uva da tavola), Drupacee, Ortaggi e Colture ornamentali

POLVERE SOLUBILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

SARI 903 - COMPOSIZIONE
- Formetanate puro g 50
- Coformulanti q.b. a g 100

GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVIÇOS
Avenida do Infante, 50 – 9004-521 Funchal – Madeira (Portogallo)
Tel.: +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute
n. .... del ....

Officine di produzione:

SBM – Formulation, Z.I. Avenue Jean Foucault, F – 34535 Beziers Cedex (Francia)

Taglie: Kg 1 (2 sacchetti da 0,5 Kg), (4 sacchetti da 0,25 Kg), (5 sacchetti da 0,20 Kg)

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Tossico per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 metri per tutte le colture.

Tossico per le api. Evitare i trattamenti durante il periodo dell'impollinazione. Trattare dopo l'impollinazione; per proteggere le api trattare esclusivamente nelle ore serali quando le api non sono in attività.

Per proteggere gli artropodi utili mantenere una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 5 metri per tutte le colture.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.

Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione, scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.

Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.

Terapia: atropina.

Controindicazioni: ossime ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

SARI 903 è un insetticida-acaricida in polvere solubile, particolarmente efficace contro i Tripidi (neanidi ed adulti) e le forme mobili dei più comuni acari Tetranichidi. Il prodotto agisce per contatto e ingestione esercitando un'azione rapida e duratura. Per ottenere i migliori risultati è fondamentale effettuare una bagnatura accurata di tutta la vegetazione.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Vite (Uva da tavola): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis)* e altri tripidi (*Thrips spp*), trattare ad inizio fioritura alla dose di 1 kg/ha pari a 125 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 800 l/ha ed avendo cura di bagnare accuratamente e particolarmente la zona dei grappoli. E' consentito al massimo 1 intervento all'anno. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo dei parassiti.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.................. 31 GEN 2013

Pesco, Nettarine, Albicocco: contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips spp.)* trattare a caduta petali alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha. E' consentito al massimo 1 intervento all'anno. In caso di aree con livelli di infestazione storicamente molto elevati, inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo dei parassiti, che preveda l'alternanza di prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) e altri tripidi (*Thrips tabaci, Thrips spp.*), trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha, ripetendo il trattamento, se necessario, a distanza di 21 giorni dal precedente (al massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione) avendo cura di inserire il prodotto in uno specifico programma di controllo dei parassiti, che preveda l'alternanza di prodotti a diverso meccanismo d'azione.

Peperone (in serra): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) e altri tripidi (*Thrips spp*), trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha ed effettuando una bagnatura accurata ed uniforme della pianta. E' consentito al massimo 1 trattamento per ciclo di coltivazione entro la fine della fioritura del primo palco fiorale.

Pomodoro, Melanzana (in pieno campo e in serra): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis)* e altri tripidi (*Thrips tabaci, Thrips spp.*), trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 125 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 800 l/ha. Bagnare la pianta in modo accurato e uniforme. E' consentito al massimo 1 intervento per ciclo di coltivazione.

Fragola (in pieno campo): contro Tripide occidentale (*Frankliniella occidentalis*) e altri tripidi (*Thrips spp*), trattare alla presenza dei primi adulti alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della pianta. E' consentito al massimo 1 intervento all'anno.

Lattughe e Scarola (in pieno campo): contro Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips spp.*), trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 200 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 500 l/ha. Effettuare una bagnatura accurata ed uniforme della pianta. E' consentito al massimo 1 trattamento per ciclo di coltivazione, entro la fase di 4-6 foglie.

Colture ornamentali e floreali (Rosa, Crisantemo, Gerbera, Garofano) in pieno campo e in serra: contro Tripidi, (*Frankliniella ccidentalis, Thrips tabaci, Thrips spp.*) trattare ad inizio infestazione alla dose di 1 kg/ha pari a 100 g/hl, utilizzando un volume di acqua di 1000 l/ha ed effettuando una bagnatura accurata ed uniforme della pianta. E' consentito al massimo 1 intervento per ciclo di fioritura.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta per pomodoro e melanzana, 10 giorni per fragola, 3 giorni per melone, zucca e cocomero.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina come la poltiglia bordolese e lo zolfo.

FITOTOSSICITA': il prodotto risulta, nelle normali condizioni d'impiego, selettivo per le colture riportate in etichetta.

AVVERTENZE D'USO

- Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti.
- Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi.
- Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.
- Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

Da sciogliere in acqua senza rompere

Da non vendere né conservare fuori dalla confezione

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODO DI UTILIZZO

Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1

Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2

Introdurre il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi nell'atomizzatore

3

Mettere in funzione l'agitatore

4

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed...

5

...aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
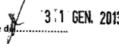
SARI 903

Insetticida a base di Formetanate per il controllo dei Tripidi di Vite (Uva da tavola), Drupacee, Ortaggi e Colture ornamentali

POLVERE SOLUBILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

COMPOSIZIONE:

- Formetanate puro	g 50
- Coformulanti	q.b. a g 100

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

Kg 0,20 - 0,25 - 0,50

GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVIÇOS
Avenida do Infante, 50 – 9004-521 Funchal – Madeira (Portogallo)
Tel.: +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute
n. 14656 del 31 GEN. 2013

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

13A04770

DECRETO 26 marzo 2013.

Attuazione della direttiva 2012/40/UE della Commissione del 26 novembre 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 16 febbraio 1998, n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2010, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2009/91/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva tetraborato di disodio nell'allegato I della direttiva»;

Vista la direttiva 2012/40/UE della Commissione del 26 novembre 2012 che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di rettificare il numero di Chemical Abstracts Service (di seguito "CAS") del tetraborato di disodio sotto forma di pentaidrato che risultava errato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla tabella allegata al decreto del Ministro della salute 6 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2010, n. 195, alla voce 24 «Tetraborato di sodio», la terza colonna è sostituita dalla seguente:

Denominazione IUPAC
Numeri d'identificazione

«tetraborato di disodio

Numero CE: 215-540-4

Numero CAS (anidro): 1330-43-4

Numero CAS (pentaidrato): 12179-04-3

Numero CAS (decaidrato): 1303-96-4»

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 216

13A04764

DECRETO 27 marzo 2013.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2012/21/UE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, recante “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”;

Visto in particolare, l’art. 2, comma 6 della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni inseriti negli allegati alla stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell’Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la direttiva di esecuzione 2012/21/UE della Commissione del 2 agosto 2012 che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico;

Acquisito il parere dell’Istituto Superiore di Sanità espresso con la nota n. 37917 del 23 ottobre 2012;

Vista la nota del 27 marzo 2013 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha espresso il proprio assenso tecnico;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati II e III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche indicate nell’allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal l° settembre 2013, i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori dell’Unione europea e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale dell’Unione europea.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro
dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 215

ALLEGATO 1

1) Nell'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713 è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Denominazione chimica	N.CAS/N.CE
"1375	N-(2-Nitro-4-amminofenil)-allilammina (HC red. No. 16) e suoi sali	N.CAS 160219-76-1"

2) Nell'allegato III, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713:
a) sono aggiunte le seguenti voci:

N. ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
"253	Solfato di 2,2'-[(4-amminofenil)) immino] bis(etanolo) N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate N. CAS 54381-16-7 N. CE 259-134-5	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 % (calcolata come solfato) — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
254	4-cloro-1,3-benzendiolo 4-Chlororesorcinol N. CAS 95-88-5 N. CE 202-462-0	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 %	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)

255	Solfato di 2,4,5,6-tetraamminopirimidina Tetraaminopyrimidine Sulfate N. CAS 5392-28-9 N. CE 226-393-0	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b)Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	 b) 3,4 % (calcolata come solfato	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 3,4 % (calcolata come solfato)	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
256	Solfato di 3-(2-idrossietil)-p- fenilendiammonio Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate N. CAS 93841-25-9 N. CE 298-995-1	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (calcolata come solfato)	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
257	1H-indol-5,6-diolo Dihydroxyindole N. CAS 3131-52-0 N. CE 412-130-9	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b)Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	 b) 0,5 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a) b) Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
258	Cloridrato di 5-ammino-4-cloro-2- metilfenolo 5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl N. CAS 110102-85-7	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 % (calcolata come cloridrato)	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
259	1H-indol-6-olo 6-Hydroxyindole N. CAS 2380-86-1 N. CE 417-020-4	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
260	1H-indol-2,3-dione Isatin N. CAS 91-56-5 N. CE 202-077-8	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	1,6%		Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
261	2-amminopiridin-3-olo 2-Amino-3-Hydroxypyridine	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)

	N. CAS 16867-03-1 N. CE 240-886-8			l'1,0 %	
262	Acetato di 2-metil-1-naftile 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene N. CAS 5697-02-9 N. CE 454-690-7	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (quando in una formulazione di tintura per capelli sono presenti sia il 2- Methyl-1-Naphthol sia l'1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, la concentrazione massima di 2-Methyl-1-Naphthol sulla testa non deve superare il 2,0 %.)	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
263	1-idrossi-2-metilnaftalene 2-Methyl-1-Naphthol N. CAS 7469-77-4 N. CE 231-265-2	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (quando in una formulazione di tintura per capelli sono presenti sia il 2- Methyl-1-Naphthol sia l'1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene, la concentrazione massima di 2-Methyl-1-Naphthol sulla testa non deve superare il 2,0 %.)	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
264	5,7-dinitro-8-ossido-2-naftalenesolfonato di disodio Acid Yellow 1 N. CAS 846-70-8 N. CE 212-690-2 CI 10316	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,2 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 %	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a) b) Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
265	4-nitro-1,2-fenilendiammina 4-Nitro-o-Phenylenediamine N. CAS 99-56-9 N. CE 202-766-3	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,5 %	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
266	2-(4-ammino-3-nitroanilino) etanolo HC Red No. 7 N. CAS 24905-87-1 N. CE 246-521-9	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %	— Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
267	2-[bis(2-idrossietil)ammino]-5-nitrofenolo HC Yellow No. 4 N. CAS 59820-43-8 N. CE 428-840-7	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	1,5 %	Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	

268	2-[(2-nitrofenil)ammino] etanolo HC Yellow No. 2 N. CAS 4926-55-0 N. CE 225-555-8	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,75 % Per a) e b): — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
269	4-[(2-nitrofenil)ammino] fenolo HC Orange No. 1 N. CAS 54381-08-7 N. CE 259-132-4	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %		
270	2-nitro-N1-fenilbenzen-1,4-diammina HC Red No. 1 N. CAS 2784-89-6 N. CE 220-494-3	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	1,0 %		Come indicato al numero d'ordine 210, colonna f
271	Cloridrato di 1-metossi-3-(β- amminoetil)ammino-4-nitrobenzene HC Yellow No. 9 N. CAS 86419-69-4 N. CE 415-480-1	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	0,5 % (calcolata come cloridrato)	— Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
272	1-(4'-amminofenilazo)-2-metil-4- (bis-2-idrossietil) amminobenzene HC Yellow No. 7 N. CAS 104226-21-3 N. CE 146-420-6	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	0,25 %		
273	N-(2-idrossietil)-2-nitro-4-trifluormetil-anilina HC Yellow No. 13 N. CAS 10442-83-8 N. CE 443-760-2	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,5 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,5 % Per a) e b): — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
274	Cloruro di 3-[(4,5-diidro-3-metil- 5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4- il)azo]-N,N,N-trimetil- benzenamminio Basic Yellow 57 N. CAS 68391-31-1 N. CE 269-943-5	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	2,0 %		
275	2,2'-[[4-[(4-amminofenil) azo]fenil]immino]bis-etanolo Disperse Black 9	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	0,3 % (di una miscela 1:1 di 2,2'-[4-(4-amminofenilazo)		

	N. CAS 20721-50-0 N. CE 243-987-5		fenilimmino]d ietanolo e lignosolfato)		
276	1,4-bis[(2,3-diidrossipropil) ammino]- 9,10-antracenedione HC Blue No.14 N. CAS 99788-75-7 N. CE 421-470-7	Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	0,3 %	— Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	
277	2-(4-metil-2-nitroanilino)etanolo Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine N. CAS 100418-33-5 N. CE 408-090-7	a) Colorante di ossidazione per tinture per capelli b)Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 % Per a) e b): — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
278	1-ammino-2-nitro-4-(2',3'-diidrossipropil)ammino-5-clorobenzene + 1,4-bis-(2',3'-diidrossipropil)ammino-2-nitro- 5-clorobenzene HC Red No. 10 + HC Red No. 11 N. CAS 95576-89-9 + 95576- 92-4	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli b)Colorante non di ossidazione per tinture per capelli	b) 2,0 %	a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,0 % Per a) e b): — Non impiegare con agenti nitrosanti — Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti	a) Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)»

b) Le voci con i numeri d'ordine 16 e 22 sono sostituite dal testo seguente:

N. ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
"16	1-naftolo 1-Naphthol N. CAS 90-15-3 N. CE 201-969-4	Colorante di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,0 %	Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)

22	1,3-benzendiolo Resorcinol N. CAS 108-46-3 N. CE 203-585-2	a)Colorante di ossidazione per tinture per capelli 1. uso generale 2. uso professionale		a) Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,25 %	a) 1. Contiene resorcina Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a) 2. Solo per uso professionale Contiene resorcina Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente Come indicato al numero d'ordine 207, colonna f, lettera a)
		b)Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)	b) 0,5%		b) Contiene resorcina"

3) Nell'allegato III, parte seconda della legge 11 ottobre 1986, n. 713 i numeri d'ordine 10 e 49 sono soppressi.

13A04765

DECRETO 4 aprile 2013.

Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 12, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone «Fatto in ogni caso salvo il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del presente decreto, ciascun medicinale che abbia le caratteristiche di medicinale generico, di cui all'art. 10, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, o di medicinale biosimilare, di cui all'art. 10, comma 7, dello stesso decreto, è automaticamente collocato, senza contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui appartiene il medicinale di riferimento qualora l'azienda titolare proponga un prezzo di vendita di evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale. È considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e in particolare l'art. 48, comma 33, che prevede che dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra l'Agenzia italiana del farmaco e i produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 marzo 2001, n. 73;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernete i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e in particolare l'art. 10;

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 15;

Considerato che le vigenti disposizioni non consentono che le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali generici o biosimilari siano condizionate dalla data di scadenza della tutela brevettuale;

Vista la proposta dell'Agenzia italiana del farmaco del 29 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1.

Criteri applicativi

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è considerato «di evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale» il prezzo di vendita di un medicinale generico o di un medicinale biosimilare che presenti un ribasso percentuale, rispetto al prezzo del medicinale di riferimento, almeno pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato A per ciascuno degli scaglioni di fatturato indicati nella tabella medesima.

2. Ai fini del disposto del comma 1 si prendono in considerazione il prezzo del medicinale di riferimento vigente al momento della domanda e il valore medio annuo della spesa complessiva sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per il medicinale coperto da tutela brevettuale, compresi eventuali licenziatari, nei tre anni solari che precedono la domanda di rimborsabilità.

3. Qualora il fatturato medio degli ultimi tre anni solari di commercializzazione del medicinale di riferimento antecedenti alla scadenza della tutela brevettuale rientri in un diverso scaglione di livello di spesa della tabella A, a decorrere dalla predetta scadenza è automaticamente applicato lo sconto riferito a tale scaglione, se più favorevole al Servizio sanitario nazionale, in luogo dello sconto originariamente proposto nella domanda di rimborsabilità.

4. La proposta, da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale generico o biosimilare, di un prezzo superiore a quello di evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale, quale definito dal disposto del comma 1, comporta l'avvio dell'ordinaria procedura di negoziazione del prezzo in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 marzo 2001, n. 73.

Art. 2.

Fonte dati

1. L'Agenzia italiana del farmaco rende noto all'inizio di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2013, i valori di spesa del Servizio sanitario nazionale rilevati nei precedenti tre anni attraverso il flusso dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) per la spesa farmaceutica convenzionata e il flusso tracciabilità del farmaco per la distribuzione diretta e per la spesa ospedaliera, per le molecole in scadenza brevettuale nell'anno in corso e nei successivi due anni solari, indicate nell'elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. Per conoscere i valori di spesa del Servizio sanitario nazionale, rilevati attraverso il flusso dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) per la spesa farmaceutica convenzionata e il flusso tracciabilità del farmaco per la distribuzione diretta e per la spesa ospedaliera, per le molecole con scadenza brevettuale diversa da quella di cui al comma 1, l'azienda interessata può fare espressa richiesta all'Agenzia italiana del farmaco.

Art. 3.

Disciplina transitoria

1. Le domande di classificazione e di prezzo di medicinali generici e biosimilari pervenute all'Agenzia italiana del farmaco prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere ritirate, entro il termine di quindici giorni, dalle aziende interessate che intendono avvalersi dalla disciplina del presente decreto, purché non si sia conclusa la procedura di negoziazione del prezzo.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2013, fatto salvo il disposto del comma 1 dell'art. 2 che entra in vigore il giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2013

Il Ministro della salute: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 6, foglio n. 117

Allegato *A*

TABELLA

Ai fini dell'applicazione del disposto del comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono individuati i seguenti livelli di spesa e le corrispondenti riduzioni dei prezzi:

Livelli di spesa farmaceutica pubblica (Milioni €)*	0-19,99	20-39,99	40-59,99	60-79,99	80-99,99	100-139,99	140-179,99	180 e oltre
Ribasso percentuale rispetto al prezzo delle confezioni in classe A**	45%	47,5%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
Ribasso percentuale rispetto al prezzo delle confezioni in classe H***	30%	31,7%	33,3%	36,7%	40%	43,3%	46,7%	50%

*Spesa SSN in prezzo al pubblico (al lordo del *payback* di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) per la spesa convenzionata e spesa *ex factory* comprensiva di IVA per la spesa per distribuzione diretta e per la spesa ospedaliera.

**Il ribasso percentuale sul prezzo indicato per i prodotti in classe A è calcolato sul valore del prezzo al pubblico vigente del medicinale di riferimento.

*** Il ribasso percentuale sul prezzo indicato per i prodotti in classe H è calcolato sul valore del prezzo *ex factory* vigente del medicinale di riferimento.

13A04795

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2013.

Iscrizione della denominazione «Panforte di Siena» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 466/2013 della Commissione del 7 maggio 2013, la denominazione «Panforte di Siena» riferita alla categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» è iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Panforte di Siena», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Panforte di Siena», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 466/2013 del 7 maggio 2013.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Panforte di Siena», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
(PANFORTE DI SIENA)

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta «Panforte di Siena» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2 .

Descrizione del prodotto

Il «Panforte di Siena» è il prodotto dolciario ottenuto dalla lavorazione e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina, frutta candita, frutta secca, miscela di zuccheri, miele e spezie.

Al momento dell'immissione al consumo, il prodotto può presentarsi in una duplice versione:

versione bianca, se la copertura è a base di zucchero a velo;

versione nera, se la copertura è a base di spezie.

2.1 Caratteristiche fisiche:

forma: tonda o rettangolare se commercializzato intero; a spicchi o quadrelli se commercializzato al taglio;

dimensioni: altezza da 14 a 45 mm; per la forma tonda: diametro da 10 a 38 cm; per la forma rettangolare: da 10 a 20 cm (lato minore) e da 20 a 40 cm (lato maggiore); peso variabile a seconda delle dimensioni, compreso tra 33 gr e 6 kg;

consistenza: pastosa, moderatamente resistente al taglio.

aspetto esterno: la superficie è mossa e irregolare;

versione bianca: il colore è bianco per il velo di zucchero che lo ricopre; lo zucchero a velo può essere contenuto in una bustina ed essere cosparso sul prodotto al momento del consumo;

versione nera: il colore è marrone scuro per la copertura della miscela di spezie.

2.2 Caratteristiche chimiche: umidità massima: 15% sul prodotto finito.

2.3. Caratteristiche organolettiche: sapore: dolce, con retrogusto di frutta candita e mandorle ed un sentore di spezie, leggero nella versione bianca e molto intenso nella versione nera.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

La zona di produzione e di confezionamento del «Panforte di Siena» comprende l'intero territorio amministrativo della Provincia di Siena.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata, documentando per ognuna gli imput (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritti nei relativi elenchi saranno assoggettati al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione, e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni di produzione del «Panforte di Siena», atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche, devono essere le seguenti:

5.1 Ingredienti obbligatori.

5.1.1 versione bianca:

farina di frumento tipo «0»: in quantità compresa tra 14 e 18% dell'impasto;

frutta secca: mandorle dolci intere e non pelate in quantità non inferiore al 18% dell'impasto;

frutta candita: cedro candito tagliato a cubetti e scorze di arancia candite in quantità compresa tra 35 e 45% dell'impasto; il cedro candito deve costituire almeno il 25% della frutta candita impiegata;

zuccheri: a scelta tra saccarosio, sciroppo di glucosio, zucchero invertito, impiegati singolarmente o in miscela tra loro, in quantità comprese tra 18 e 23% dell'impasto;

miele: millefiori in quantità compresa tra 2 e 5% dell'impasto;

spezie: noce moscata e cannella in dosi comprese tra 0,3 e 1,5%;

altri ingredienti: zucchero a velo impiegato per la spolverizzatura del dolce, ostie di amido impiegate come base del prodotto.

5.1.2 versione nera:

farina di frumento tipo «0»: in quantità compresa tra 8 e 18% dell'impasto;

frutta secca: mandorle dolci intere e non pelate in quantità non inferiore al 18% dell'impasto;

frutta candita: melone candito tagliato a cubetti e scorze di arancia candite in quantità compresa tra 35 e 45% dell'impasto; il melone candito deve costituire almeno il 40% della frutta candita impiegata;

zuccheri: a scelta tra saccarosio, sciroppo di glucosio, zucchero invertito, impiegati singolarmente o in miscela tra loro, in quantità comprese tra 18 e 23% dell'impasto;

spezie: noce moscata, cannella e pepe dolce in dosi comprese tra 0,6 e 5%;

altri ingredienti: miscela delle spezie precedenti per la spolverizzatura del dolce, ostie di amido impiegate come base del prodotto.

5.2 Ingredienti facoltativi.

5.2.1 versione bianca:

frutta secca: nocciole granulate in percentuale non superiore al 1,5% sul totale dell'impasto;

frutta candita: melone candito tagliato a cubetti in percentuale fino al 25% della frutta candita impiegata;

spezie: un mix di macis, pepe, pimento, coriandoli, chiodi di garofano;

aromi: vaniglia.

Non sono ammessi altri ingredienti, additivi, coloranti o conservanti.

5.2.2 versione nera:

frutta candita: cedro candito tagliato a cubetti in percentuale fino al 25% della frutta candita impiegata;

spezie: un mix di noci moscate, coriandolo, anice stellato, chiodi di garofano, zenzero, pepe garofanato, peperoncino;

aromi: vaniglia;

caramello: in quantità non superiore al 2% dell'impasto;

noci: in quantità non superiore al 5% dell'impasto;

miele: in quantità non superiore al 5% dell'impasto;

cacao per la spolveratura.

Non sono ammessi altri ingredienti, additivi, coloranti o conservanti.

5.3 Lavorazione della materia prima e ingredienti.

5.3.1 Impastatura.

Gli zuccheri sono disciolti in acqua e portati a cottura, miscelati con la frutta candita tagliata a cubetti, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Terminata l'operazione, l'impasto viene travasato nell'impastatrice dove vengono aggiunte la frutta secca, la farina e le spezie. Si procede quindi alla mescola fino al completo amalgama degli ingredienti.

5.3.2 Porzionatura e modellatura.

L'impasto viene prelevato dall'impastatrice e porzionato.

Ogni singola porzione viene pesata su bilance, adagiata su ostie di amido e circondata da una fascetta di contenimento in carta alimentare.

Si procede quindi alla spianatura del prodotto e alla successiva immissione nel forno di cottura, avendo cura di effettuare preventivamente una spolveratura con un velo di farina.

5.4 Cottura.

La cottura del «Panforte di Siena» avviene in forno preriscaldato alla temperatura di 200-230 °C per una durata di tempo variabile da 13 a 45 minuti in base alla pezzatura del prodotto.

Terminata la cottura, il prodotto viene lasciato raffreddare a temperatura ambiente o in cella di condizionamento. Si eliminano poi la farina nonché gli sfridi dell'ostia e della fascetta di contenimento. Il prodotto viene quindi spolverizzato con un leggero strato di zucchero a velo nella versione bianca, oppure con la miscela di spezie nella versione nera. Lo spolvero con lo zucchero a velo può avvenire anche al momento del consumo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Simbolo della gastronomia senese, il Panforte ha una lunga storia che risale all'epoca medioevale.

I primi esempi di panforte sono, ad avviso degli storici, quei pani ricchi di pepe e miele che una cronaca del 7 febbraio 1205 cita come doni che servi e coloni erano obbligati a portare alle monache dell'Abbazia di Montecelso, località in provincia di Siena. L'abbondante presenza nell'impasto di ingredienti costosi come le spezie era tale da conferire all'atto di omaggio un alto valore simbolico. Bisogna però giungere alla fine del '400 per constatarne la fama. A ciò contribuì in modo determinante la via Francigena che, aveva consentito ai prodotti tradizionali della gastronomia senese di giungere a Roma e presso le principali corti europee. Il dolce si andava così affermando anche al di fuori del territorio senese quale prodotto raffinato, offerto sulle tavole dei ricchi e nelle occasioni importanti

Il nome «Panforte» comincia ad essere attestato agli inizi dell'800. Una importante testimonianza al riguardo è quella di uno dei più grandi poeti italiani, Ugo Foscolo, che nel 1813 dichiara di ricevere in dono da Siena dei «panforti» dalla nobildonna Quirina Magiotti Mocenni. È in questo secolo che il dolce esce dall'ambito delle spezierie e che dello stesso si avvia la produzione su scala molto più vasta, ciò che ne consente anche la commercializzazione in maniera significativa al di fuori del territorio senese, in particolare nelle botteghe fiorentine. La prima fabbrica di produzione del «Panforte di Siena», ad opera di Natale Pepi, vede la luce nel 1810 a seguito della soppressione napoleonica della farmacia dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Il nome «pan forte» è segnalato anche dal Tommaseo nel suo Vocabolario della Lingua Italiana (edito negli anni 1865-1874). Sempre nell'800 il «panforte» viene ricompreso dall'Artusi, nel testo suo fondamentale «La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene» (1891), fra i dolci tipici di Siena (1891). Da allora non c'è guida, italiana o di qualsiasi parte del mondo, che non lo citi come espressione tipica della gastronomia senese. Una menzione particolare al riguardo merita la guida del Touring Club Italiano del 1931, che ne conferma la grandissima reputazione: «La dolciaria senese si gloria di una specialità di rinomanza universale, il celeberrimo panforte di Siena».

La versione bianca ha una precisa data di nascita, il 1879, quando, in onore della Regina Margherita in visita a Siena per il Palio d'agosto, il dolce venne realizzato per la prima volta con un minor impiego di spezie e la copertura a base di zucchero a velo e venne ribattezzato «panforte Margherita». Il suo immediato successo ne decretò fama indiscussa anche sotto il nome di «panforte bianco».

La preparazione del «Panforte di Siena» aveva inizio a settembre, quando era più facile recuperare alcuni ingredienti, come ad esempio la frutta secca, e proseguiva fino alla fine dell'anno. Il dolce era poi consumato durante le festività natalizie. Il legame del «Panforte di Siena» con il Natale si è oggi trasferito ovunque. Tradizionalmente esso risale però ad una antica leggenda locale, raccontata da Giovanni Righi Parenti nel suo «I dolci di Siena e della Toscana» (1991) e incentrata sul miracolo di un tozzo di pane trasformato in panforte proprio nella notte della nascita di Gesù Bambino. Oggi il «Panforte di Siena» viene realizzato anche al di fuori delle tradizionali festività natalizie da diversi laboratori industriali di media dimensione e da svariati forni e pasticcerie sparsi su tutto il territorio, che insieme realizzano circa la metà del fatturato complessivo dei dolci tipici senesi.

Un altro aspetto del legame del prodotto con il territorio senese è dato dall'esistenza in città di un singolare indotto, proveniente dalla tradizione degli speziali e rappresentato dalla decorazione delle confezioni del prodotto secondo forme che si richiamano al neogotico ed al liberty floreale. Su questa attività si è sviluppata fin dalla fine dell'800 ad opera degli artisti senesi una vera e propria scuola e si è consolidato uno speciale stile definito «stile panforte».

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 e 11 del Reg. CE 510/06. Tale struttura è un'Autorità pubblica designata: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, piazza Matteotti n. 30 - 53100 Siena - Tel. 0577/202511 - Fax 0577/270981-288020.
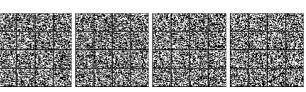
Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto viene confezionato avvolto in confezioni di carta o cartoncino. Può essere presente un preincarto in materiale per uso alimentare. Nel caso in cui il prodotto venga commercializzato al taglio, ciascun spicchio o quadrello dovrà comprendere una parte della fascetta di contenimento. Per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità ed il controllo del prodotto le operazioni di confezionamento devono avvenire all'intero del territorio indicato all'art. 3 del presente disciplinare.

Sulla confezione e sulla fascetta di contenimento dovranno essere riportate le diciture «Panforte di Siena» e «Indicazione Geografica Protetta» per esteso o in acronimo (IGP), nonché le seguenti ulteriori informazioni:

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il simbolo grafico del prodotto di cui al successivo art. 9, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta.

È facoltativamente ammessa l'aggiunta delle seguenti indicazioni, rispettose della tradizione locale:

«bianco» o «Margherita», per la versione bianca;

«nero» per la versione nera.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Panforte di Siena» deve essere riportata in italiano.

Art. 9.

Logo

Il logotipo del prodotto consiste, come da riproduzione sotto riportata, in una balzana (lo scudo di colore bianco, nella parte superiore, e nero nella parte inferiore) circondata da un cartiglio giallo Pantone 1205 (5%M/30%Y) che si ripiega su se stesso in alto. Il cartiglio reca la scritta «Panforte di Siena» in carattere tipografico Gill Extra Bold Condensed di colore nero e segue l'andamento dello stesso; nell'angolo in basso a dividere la parola «Panforte» da «di Siena», un fiore stilizzato nero con 5 petali. Nel fregio giallo oro Pantone 117 (30C/40%M/70%Y) in alto la scritta «IGP» in carattere tipografico Gill Extra Bold Condensed di colore nero, contornata di bianco sfondato con margine nero. Subito sotto la scritta «Indicazione Geografica Protetta» su tre righe in carattere tipografico Gill Extra Bold di colore nero.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

Il limite massimo di riduzione è di cm 1,4 in altezza.

13A04797

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Antares Uno società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica dell'Associazione di rappresentanza Confederazione Cooperative Italiane concluso in data 22 marzo 2011 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa "Antares UNO Società cooperativa";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese. relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 agosto 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Antares UNO Società cooperativa”, con sede in Reggio Emilia (codice fiscale 01844730356) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Barbara Piermarioli, nata a Parma il 2 novembre 1975, ivi domiciliata in Galleria Polidoro, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D’ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04676

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Ge.S.Ap. Gestione Servizi Appalti a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 24 novembre 2011, n. 634/2011, con il quale la società cooperativa “Coop. GE.S.AP. Gestione Servizi Appalti a r.l.”, con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’avv. Costanza Rocca ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 31 luglio 2012, pervenuta in data 22 agosto 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all’incarico conferitogli;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all’esito dell’istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Irene Bertucci, nata a Roma il 26 marzo 1982, ivi domiciliata in via Claudio Monteverdi, n. 20, in sostituzione dell’avv. Costanza Rocca, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via staordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D’ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04677

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sabina Co.Sa. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Antrodoco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza Confcooperative conclusa in data 22 dicembre 2008 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la "Cooperativa Sabina CO.SA. - Società cooperativa a responsabilità limitata";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese. relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 10 febbraio 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società "Cooperativa Sabina CO.SA. - Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Antrodoco (Rieti) (codice fiscale 00800520579) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Cesare San Mauro, nato a Roma il 29 agosto 1956, ivi domiciliato in Piazza G. Verdi n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04678

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Urbis società cooperativa sociale a r.l.», in Pescara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'Unione Nazionale Cooperative italiane del 18 maggio 2010 contenente la proposta di scioglimento con nomina di liquidatore per la società «Urbis società cooperativa sociale a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 10 febbraio 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha fornito osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Urbis società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Pescara (codice fiscale 01520010685) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la prof. Marina D'Orsogna, nata a Pescara il 13 marzo 1970 ed ivi domiciliata in via Pian delle Mele n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ll presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04680

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio formazione e servizi - C.F.S. - Società cooperativa», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 luglio 2011 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 10 agosto 2011, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società - Consorzio formazione e servizi – C.F.S. - Società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 30 marzo 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 settembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Consorzio formazione e servizi - C.F.S. - Società cooperativa", con sede in Rieti (codice fiscale 00906320577) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma 21 dicembre 1978, domiciliata a Roma, via Caffaro n. 71.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04835

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcoiris società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 27 aprile 2011 e del successivo accertamento concluso in data 27 ottobre 2011 con la proposta di sostituzione dei liquidatori per la cooperativa "Arcoiris società cooperativa a r.l. in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; oppure (nel caso in cui nella lettera non sia indicato un termine)

Considerato che il legale rappresentante non ha fornito osservazione e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Arcoiris società cooperativa a r.l. in liquidazione", con sede in Milano (codice fiscale 03894430960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Massarotto, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 23 novembre 1971 e domiciliato in Como via Rovelli, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04836

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Kreative società cooperativa», in Ciserano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 20 febbraio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Kreative società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Kreative società cooperativa", con sede in Ciserano (BG) (codice fiscale 03385870161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Massarotto, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 23 novembre 1971 e domiciliato in Como via Rovelli, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04837

DECRETO 6 maggio 2013.

Annullamento del decreto 14 giugno 2012 n. 382/2012 di liquidazione coatta amministrativa della «Aerport Fiumicino 2000», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 21-*octies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012 n. 363/2012 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aerport Fiumicino

2000», con sede in Roma e il dott. Alessandro Ridotti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che nelle more del perfezionamento del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento con sentenza del 22 marzo 2012 nei confronti della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 28 febbraio 2013 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la nota ministeriale del 19 marzo 2013, con la quale questa direzione ha comunicato agli interessati l'avvio dell'istruttoria per l'annullamento del citato provvedimento;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale di liquidazione coatta amministrativa del 14 giugno 2012 n. 382/2012 per le cooperativa citata in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04838

DECRETO 20 maggio 2013.

Decadenza dai benefici alla L.C.L. S.a.s. di Silvestri Nadia C. in Avezzano, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lett. *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge 488/92 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato decreto ministeriale del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Vista la Convenzione per la gestione in service relativa alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la Regione Abruzzo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che nell'ambito della rimodulazione del Patto Territoriale della Marsica, i cui esiti istruttori sono stati approvati con il decreto n. PT 5857 del 22 settembre 2006, è stato concesso all'impresa L.C.L. S.a.s. di Silvestri Nadia C. con sede in via Mazzini, 25 – 67051 Avezzano (AQ) un contributo in conto impianti pari a € 32.180,00 riguardante un programma di investimenti per complessivi € 587.000,00;

Considerato che a fronte del suddetto contributo sono state effettuate a favore dell'impresa erogazioni per il complessivo ammontare di € 28.062,00 (ventottomila-

sessantadue/00) a titolo di anticipazione e garantita dalla relativa polizza fidejussioria;

Considerato che da parte dell'impresa, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono quindi le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con il citato decreto n. PT 5857 del 22 settembre 2006;

Presa visione della Visura Camerale e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alla singola impresa, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'impresa L.C.L. S.a.s. di Silvestri Nadia C. P. Iva 01535750663 con sede in via Mazzini, 25 – 67051 Avezzano (AQ).

Art. 2.

Recupero delle somme

È disposto il recupero della somma di € 28.062,00 (ventottomilasessantadue/00), pari all'importo complessivo erogato. L'impresa L.C.L. S.a.s. di Silvestri Nadia dovrà restituire la relativa somma percepita a titolo di anticipazione gravata degli interessi calcolati con le modalità indicate dalla circolare del 2 dicembre 2011, n. 42932, integrata con la circolare del 31 gennaio 2012, n. 3967, successivamente modificata con la circolare del 21 giugno 2012, n. 21614, maggiorata di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell'effettiva restituzione.

La restituzione dovrà avvenire mediante versamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, da effettuarsi presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, sul Capo XVIII, Capitolo 3592, art. 22, specificandone la causale così come di seguito descritto: «restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione all'impresa (indicare la ragione sociale dell'impresa) secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto (indicare il numero e la data del presente Provvedimento)».

La relativa quietanza in originale dovrà essere trasmessa tempestivamente a questo Ministero.

In mancanza della restituzione degli importi dovuti, il Ministero procederà al recupero coattivo della somma comprensiva degli interessi, a carico dell'impresa o del fidejussore, fino al raggiungimento di quanto spettante.

Art. 3.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: SAPPINO

13A04798

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 maggio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. (Ordinanza n. 84).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
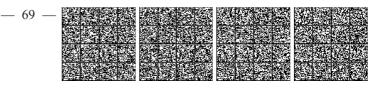
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, da ultimo prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 limitatamente alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4004 del 16 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 6, comma 1, con cui il Commissario delegato - Presidente della Regione Toscana, è stato autorizzato, fino al 31 ottobre 2012, a completare, in regime ordinario, le iniziative già avviate ai sensi della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici verificatesi nel territorio regionale nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di dicembre 2010.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il predetto direttore, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, oltre che dell'Agenzia regionale di protezione civile, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5418, aperta ai sensi dell'art. 10, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850/2010, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
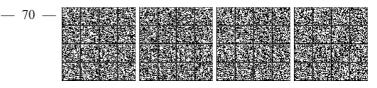
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione Civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Emilia -Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il predetto direttore a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

Art. 2.

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria, è individuata quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento, del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il predetto direttore, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Liguria, oltre che dell'Agenzia regionale di protezione civile, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5417, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850/2010, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo eventuale proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater*

dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione Civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il predetto direttore a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della Protezione Civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

Art. 3.

1. La regione Toscana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data del 1° ottobre 2012. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per quanto attiene al completamento degli interventi di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, il dirigente responsabile del settore sistema regionale di Protezione civile della regione Toscana stipula appositi accordi con l'amministrazioni pubblica ordinariamente competente ivi indicata, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo al trasferimento delle risorse residue indicate nell'allegato suddetto.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, a trasferire al dirigente responsabile del settore sistema regionale di Protezione civile della regione Toscana la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5414, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850/2010, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2014. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo

periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della Protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione civile, le risorse residue, relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della Protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente responsabile del settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della Protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

Art. 4.

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

Il Capo Dipartimento: GABRIELLI

ALLEGATO 1 ARTICOLO 3

SOGGETTI ORDINARIAMENTE COMPETENTI

N. progr.	Ente attuatore	Titolo Intervento	Approvazione Progetto	Appalto Lavori	Inizio Lavori	Fine Lavori	Importo necessario
1	provincia di massa-carrara	Interventi di messa in sicurezza idraulica degli abitati di Aulla e Bagni di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella ed il fiume Magra - II LOTTO-I stralcio	01/04/2013	01/05/2013	15/06/2013	28/02/2014	€ 794.388,68

13A04839

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 maggio 2013.

Determina di rettifica relativa al medicinale per uso umano «NPLATE».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 40/2013 del 18 gennaio 2013 relativa al medicinale per uso umano NPLATE (romiplostim), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2013;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1 (Classificazione ai fini della rimborsabilità), si intenda aggiunto: «Restano invariate tutte le altre condizioni negoziali».

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04841

DETERMINA 20 maggio 2013.

Determina di rettifica relativa al medicinale per uso umano «Fentanest».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 360/2013 del 29 marzo 2013 relativa al medicinale per uso umano FENTANEST (fentanil), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2013;

Considerata documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:

«Confezione:

"0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml;

n. 0204730129 (in base 10) 0MJT65 (in base 32).»,

leggasi:

«Confezione:

"0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml;

n. 020473029 (in base 10) 0MJT65 (in base 32).».

Dove è scritto: «Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)», leggasi: «Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile dal solo specialista chirurgo o anestesista. Vietata la vendita al pubblico (OSP)».

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04842

DETERMINA 20 maggio 2013.

Determina di rettifica relativa al medicinale per uso umano «Eporatio».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 385 del 31 maggio 2010 relativa al medicinale per uso umano EPORATIO (epoetina teta) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2010;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: «Per le confezioni classe di rimborsabilità a: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ematologo (RNRL)», leggasi: «Per le confezioni classe di rimborsabilità a: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ematologo, oncologo, nefrologo (RNRL)».

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04843

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 marzo 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. Finanziamento di tre nuovi interventi. (Delibera n. 20/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 151 che ha incluso - tra le finalità cui deve essere improntato il Programma di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001 - anche quella di assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 - come sostituito e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 - che reca, tra l'altro, precisazioni in ordine ai limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 5 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179/2006), recante «Organizzazione del Ministero delle infrastrutture» che, in particolare, all'art. 5, comma 5, dispone che i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, assumono la denominazione di provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche, organi decentrati del Ministero delle infrastrutture per gli ambiti di attività di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219/2005), con la quale questo comitato ha approvato il programma «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali» (Programma sedi istituzionali), rinviando l'individuazione delle modalità di copertura per alcuni degli interventi a una fase successiva;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* n. 198/2006) con la quale questo comitato ha approvato la progettazione definitiva del programma sedi istituzionali;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2007, n. 15101, con il quale si autorizza l'utilizzo in erogazione diretta del contributo quindicennale dell'importo massimo annuale di 22.350.000 euro, assegnato da questo comitato con la citata delibera n. 102/2006, a decorrere dal 2007 fino al 2021;

Viste le note 4 marzo 2013, n. 6805 e 12 marzo 2013, n. 7734 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno

dell'argomento «Opere strategiche destinate alla sicurezza degli edifici istituzionali» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 15 marzo 2013, n. 1277, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

1. che - come precisato nella citata delibera n. 109/2004 - l'elevazione al rango di infrastrutture strategiche delle opere concernenti l'adeguamento funzionale ed operativo degli immobili destinati a sede dei massimi organi istituzionali, che è stata disposta dal citato art. 4, comma 151, della legge n. 350/2003 e che rappresenta un concetto innovativo nel panorama della pianificazione pubblica degli interventi concernenti l'edilizia demaniale, è motivata dall'accresciuto ruolo politico dell'Italia sul piano internazionale e dalle relative conseguenze in tema dì sicurezza interna;

2. che, come del pari evidenziato in occasione della suddetta delibera n. 109/2004, è stato predisposto il Programma sedi istituzionali, finalizzato ad elevare i livelli di funzionalità operativa dei complessi sedi delle istituzioni strategiche per la sicurezza dello Stato, ragguagliando gli stessi agli standard di un moderno Paese industrializzato, e che tale programma è stato integrato con le opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali;

3. che il programma sedi istituzionali è articolato in 21 interventi, il cui soggetto aggiudicatore è stato individuato nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

4. che per la realizzazione del programma sedi istituzionali questo comitato ha assegnato con delibera n. 102/2006 un contributo quindicennale di 22.350.000 euro, a decorrere dal 2003, a valere sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, suscettibile di sviluppare all'epoca un volume di investimenti pari a 250 milioni di euro;

5. che, con il citato decreto interministeriale 20 novembre 2007, n. 15101, il finanziamento assegnato con la richiamata delibera n. 102/2006 all'intervento «Ministero Beni Culturali - Collegio Romano», è stato determinato in euro 7.107.300, da utilizzare in erogazione diretta con decorrenza dal 2007 al 2021;

6. che la quota annuale del contributo quindicennale indicata nel citato decreto interministeriale per l'intervento «Ministero Beni Culturali - Collegio Romano» è pari a euro 473.820;

7. che quota parte della rata annuale 2007, pari a euro 190.000, è stata già trasferita al competente provveditorato e che la restante parte della rata 2007, per un importo di euro 283.820 è andata in perenzione;

8. che una parte dei 190.000 euro già trasferiti, per l'importo di euro 167.000, è già stata utilizzata dal medesimo provveditorato per il rimborso di attività di progettazione a seguito della risoluzione del contratto di appalto in data 29 ottobre 2009 e che quindi residua una quota disponibile della citata rata annuale 2007 pari a euro 23.000;

9. che le rate 2008 e 2009 del citato contributo quindicennale per l'intervento «Ministero Beni Culturali - Collegio Romano» sono andate in perenzione;

10. che pertanto le risorse ad oggi ancora disponibili sono pari a euro 5.708.840;

11. che il provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'inserimento nel programma sedi istituzionali di tre nuovi interventi, in sostituzione dell'intervento riguardante il «Ministero Beni Culturali - Collegio Romano»;

12. che i citati nuovi interventi da finanziare, in sostituzione del predetto intervento del Collegio Romano, sono i seguenti:

Intervento	Costo (euro)	Finanziamento richiesto (euro)	Finanziamento altre Amministrazioni (euro)
«Complesso polifunzionale di Capannelle dei Vigili del Fuoco»	1.500.000	1.080.000	420.000
«Sala polifunzionale presso il Ministero degli affari esteri»	11.755.088	1.500.000	10.255.088
«Sala polivalente presso il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna»	2.811.455	1.600.000	1.211.455
Totale	16.066.543	4.180.000	11.886.543

13. che, per la copertura del finanziamento richiesto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone quindi di utilizzare quota parte delle annualità residue del contributo per l'intervento «Ministero Beni Culturali - Collegio Romano», di cui al citato decreto interministeriale n. 15101/2007;

Delibera:

1. Sostituzione interventi del programma «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».

1.1 L'intervento «Ministero beni culturali - Collegio Romano» è sostituito con i seguenti tre interventi, cui è assegnato un finanziamento complessivo di 4.180.000 euro, a valere su quota parte delle risorse già destinate al medesimo intervento «Collegio Romano», al netto delle quote utilizzate e perenti, pari a complessivi 5.708.840 euro, di cui alla precedente presa d'atto:

Intervento	Costo (euro)	Finanziamento richiesto (euro)
«Complesso polifunzionale di Capannelle dei Vigili del Fuoco»	1.500.000	1.080.000
«Sala polifunzionale presso il Ministero degli affari esteri»	11.755.088	1.500.000
«Sala polivalente presso il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna»	2.811.455	1.600.000
Totale	16.066.543	4.180.000

1.2. Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 15101/2007, la differenza tra il suddetto importo di 5.708.840 euro e l'ammontare totale del finanziamento di 4.180.000 euro assegnato ai tre interventi, pari a 1.528.840 euro, costituisce economia di bilancio.

2. Clausole finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo comitato le rate annuali corrispondenti al finanziamento di cui al punto 1.1, con relativa durata e destinazione a ciascun intervento.

2.2 Il predetto Ministero provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti del programma «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».

2.3 Lo stesso Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 L'erogazione del finanziamento per i tre interventi di cui al punto 1.2 è subordinata alla richiesta, da parte del soggetto aggiudicatore, del CUP per l'opera all'esame, che, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante i predetti interventi.

Roma, 18 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 248

13A04840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo agli avvisi concernenti l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti della società Edipower S.p.a. ubicati rispettivamente nel comune di San Filippo del Mela e nel comune di Chivasso.

A parziale rettifica dei comunicati di cui alle Gazzette Ufficiali - serie generale - n. 93 del 20 aprile 2013 e n. 111 del 14 maggio 2013 concernenti l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle centrali termoelettriche della società Edipower S.p.a. ubicate rispettivamente nel comune di San Filippo del Mela (Messina) e nel comune di Chivasso (Torino), dove è scritto: «con sede legale in Via Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano (MI)», leggasi: «con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4 - 20122 Milano».

13A04832

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo Geolab S.r.l., in Carini, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 28 maggio 2013, l'Organismo "Geolab S.r.l.", con sede in via De Spuches s.n. - 90044 Carini (PA)/area industriale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 "Sicurezza in caso di incendio", all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di "esecuzione di strutture di acciaio e alluminio", come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni".

13A04833

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Nerfasin» 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti e 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e cavalli.

Decreto n. 51 del 7 maggio 2013

Procedura decentrata n. NL/V/157/001-003/DC

Medicinale veterinario «NERFASIN» 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti e 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e cavalli.

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 , 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Produlab Pharma B.V. con sede in Forellenweg 16, Raamsdonksveer - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

20 mg/ml per bovini, cavalli cani e gatti

scatola 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 104412010

scatola 1 fiala da 25 ml - A.I.C. n. 104412022

scatola 1 fiala da 50 ml - A.I.C. n. 104412034

100 mg/ml per bovini e cavalli

scatola 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 104412046

scatola 1 fiala da 25 ml - A.I.C. n. 104412059

scatola 1 fiala da 50 ml - A.I.C. n. 104412061

Composizione: 1 ml contiene:

20 mg/ml

principio attivo: xilazina (pari a 23,31 mg di xilazina cloridrato) 20 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

100 mg/ml

principio attivo: xilazina (pari a 116,55 mg di xilazina cloridrato) 100,0 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

20 mg/ml: bovini, cavalli cani e gatti

100 mg/ml: bovini (≥200 *kg)* e cavalli

Indicazioni terapeutiche: Sedazione.

Premedicazione in associazione con un anestetico

Tempo di attesa:

bovini: - carne e visceri: 1 giorno

latte: zero ore

Cavalli: - carne e visceri : 1 giorno

latte: zero giorni

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

Regime di dispensazione.

Ad uso esclusivo veterinario. Vietata la vendita al pubblico. La detenzione e l'approvvigionamento sono consentiti esclusivamente al veterinario dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

13A04772

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Floxabactin» 15 mg compresse per cani e gatti e 50 mg e 150 mg compresse per cani.

Decreto n. 56 del 10 maggio 2013

Procedura decentrata n. NL/V/0135/001-003/DC

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/V/xxxx/IA/002/G

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. NL/V/0135/001-003/IB/002/G

Medicinale veterinario "FLOXABACTIN" 15 mg compresse per cani e gatti e 50 mg e 150 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: società Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 – 3421 TV Oudewater – The Netherlands;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Produlab Pharma BV con sede in Forellenweg 16 – 4941 SJ Raamsdonksveer – The Netherlands;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

FLOXABACTIN 15 mg compresse per cani e gatti

Scatola con 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104167010

Scatola con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) – A.I.C. n. 104167022

Scatola con 3 blister da 10 compresse (30 compresse) – A.I.C. n. 104167034

Scatola con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) – A.I.C. n. 104167046

Scatola con 6 blister da 10 compresse (60 compresse) – A.I.C. n. 104167059

Scatola con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) – A.I.C. n. 104167061

Scatola con 15 blister da 10 compresse (150 compresse) – A.I.C. n. 104167073

FLOXABACTIN 50 mg compresse per cani

Scatola con 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104167085

Scatola con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) – A.I.C. n. 104167097

Scatola con 3 blister da 10 compresse (30 compresse) – A.I.C. n. 104167109

Scatola con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) – A.I.C. n. 104167111

Scatola con 6 blister da 10 compresse (60 compresse) – A.I.C. n. 104167123

Scatola con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) – A.I.C. n. 104167135

Scatola con 15 blister da 10 compresse (150 compresse) – A.I.C. n. 104167147

FLOXABACTIN 150 mg compresse per cani

Scatola con 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104167150

Scatola con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) – A.I.C. n. 104167162

Scatola con 3 blister da 10 compresse (30 compresse) – A.I.C. n. 104167174

Scatola con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) – A.I.C. n. 104167186

Scatola con 6 blister da 10 compresse (60 compresse) – A.I.C. n. 104167198

Scatola con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) – A.I.C. n. 104167200

Scatola con 15 blister da 10 compresse (150 compresse) – A.I.C. n. 104167212

Composizione:

FLOXABACTIN 15 mg compresse per cani e gatti

Ciascuna compressa contiene:

Principi attivi: enrofloxacina 15 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FLOXABACTIN 50 mg compresse per cani

Ciascuna compressa contiene:

Principi attivi: enrofloxacina 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FLOXABACTIN 150 mg compresse per cani

Ciascuna compressa contiene:

Principi attivi: enrofloxacina 150 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

FLOXABACTIN 15 mg

Cani e gatti.

FLOXABACTIN 50 mg e 150 mg

Cani.

Indicazioni terapeutiche:

Nei gatti:

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio superiore.

Nei cani:

Trattamento delle infezioni del tratto urinario inferiore (associate o meno a prostatite) e del tratto urinario superiore causate da Escherichia coli o da Proteus mirabilis.

Trattamento del pioderma superficiale e profondo.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità delle mezze compresse: 24 ore

Le compresse divise devono essere eliminate dopo 24 ore.

Tempi di attesa: Non pertinente;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A04773

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Euthasol» 400 mg/ml Soluzione iniettabile per cani, gatti, roditori, conigli, bovini, pecore, capre, cavalli e visoni.

Decreto n. 58 del 10 maggio 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0370/001/DC

Medicinale veterinario "EUTHASOL" 400 mg/ml Soluzione iniettabile per cani, gatti, roditori, conigli, bovini, pecore, capre, cavalli e visoni.

Titolare A.I.C.: Società Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater – Paesi Bassi, rappresentata in Italia dalla ditta Esteve S.p.A. con sede in via Ippolito Rossellini, 12 - 1° piano 20124 Milano;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Produlab Pharma B.V. con sede in Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer – Paesi Bassi;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104322019

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104322021

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Pentobarbital (equivalente a 400 mg di pentobarbital sodico) 362,9 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti, roditori, conigli, bovini, pecore, capre, cavalli e visoni;

Indicazioni terapeutiche: Eutanasia;

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

Tempi di attesa: si devono intraprendere le misure necessarie per assicurare che le carcasse degli animali trattati con questo prodotto e i sotto-prodotti di questi animali non entrino nella catena alimentare e non siano usati per il consumo umano o animale;

Regime di dispensazione: ad uso esclusivo veterinario- Vietata la vendita al pubblico

(Decreto 28 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)

La detenzione e l'approvvigionamento sono consentiti esclusivamente al medico veterinario dietro presentazione di ricetta in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A04774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Megaxilor» Soluzione iniettabile 20%.

Provvedimento n. 356 del 10 maggio 2013

Medicinale veterinario "MEGAXILOR" Soluzione iniettabile 20%

Confezione: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102393016

Titolare A.I.C.: Bio98 S.r.l. con sede in via Luigi Frapolli, 21 – 20133 Milano - Cod. Fisc. 01853641205.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28/07/2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 03-10-2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e Modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e Foglietto Illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario."

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31/10/2013 così come indicato nel comunicato del 31/01/2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15/02/2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04775

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Equip Rotavirus».

Decreto n. 55 del 7 maggio 2013

Procedura Repeat use n. UK/V/0241/001/E/001.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0241/001/II/004

Medicinale veterinario ad azione immunologica "EQUIP ROTAVIRUS" emulsione iniettabile per cavalli.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina – via Isonzo n. 71 – codice fiscale n. 06954380157.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società società Elanco Animal Health Ireland Limited nello stabilimento sito in Finisklin Industrial Estate – Sligo (Irlanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione contenente 3 siringhe – A.I.C. n. 104444017

Confezione contenente 10 siringhe – A.I.C. n. 104444029

Confezione contenente 20 siringhe – A.I.C. n. 104444031

Confezione contenente 40 siringhe – A.I.C. n. 104444043

Composizione: ciascuna dose da 1 ml contiene:

Principio attivo:

Rotavirus Equino inattivato ceppo H2 (sierotipo G3 P12) RP ≥1* (da 7,4 x 10^6 a 7,4 x 10^7 $FAID_{50}$**)

*il prodotto è miscelato in base al titolo pre-inattivazione, ma il prodotto miscelato e finito devono avere una potenza relativa di almeno 1,0

**dose infettante il 50% degli animali rilevata tramite test degli anticorpi fluorescenti

Adiuvanti ed eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cavalli (cavalle gravide)

Indicazioni terapeutiche: Per la vaccinazione di cavalle gravide per il trasferimento passivo di anticorpi ai puledri per ridurre il rischio di diarrea causata dal Rotavirus Equino sierotipi G3 P12.

Le cavalle sono in grado di trasferire l'immunità passiva ai puledri, 4 settimane dopo la terza vaccinazione. I puledri di cavalle vaccinate mostrano un incremento di anticorpi contro il Rotavirus Equino per circa 60 giorni.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi.

Tempi di attesa: Zero giorni

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A04776

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Eprizero» 5 mg/ml.

Decreto n. 54 del 7 maggio 2013

Procedura decentrata n. CZ/V/0112/001/DC.

Medicinale veterinario"EPRIZERO" 5 mg/ ml pour-on soluzione per bovini e bovine da latte.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT356JP – Irlanda del Nord.

Produttore responsabile rilascio lotti: Officina: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT356JP – Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104485014

Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104485026

Zainetto da 1 litro - A.I.C. n. 104485053

Zainetto da 2,5 litri - A.I.C. n. 104485038

Zainetto da 5 litri - A.I.C. n. 104485040

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Eprinomectina 5 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini e bovine da latte

Indicazioni terapeutiche: Indicato per il trattamento e la prevenzione dei seguenti parassiti:

Nematodi gastrointestinali (adulti e larve del quarto stadio): Ostertagia spp., Ostetargia lyata (adulti), Ostertagia ostertagi (comprese le forme quiescenti di O. ostertagi), Cooperia spp. (comprese le forme quiescenti di Cooperia *spp)*, Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Haemonchus placei, Trichostrongylus spp., Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum spp. (adulti), Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp. (adulti).

Nematodi polmonari (adulti e larve al quarto stadio): Dictyocaulus viviparus.

Ipodermatiti (stadi parassitari): Hypoderma bovis, H. lineatum.

Acari della rogna: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis.

Pidocchi: Demalinia bovis (pidocchi pungitori), Linognathus vituli (pidocchi succhiatori), Haematopinus eurysternus (pidocchi succhiatori), Solenopotes capillatus (pidocchi succhiatori).

Mosche delle corna: Haematobia irritans.

Attività prolungata: Applicato secondo le raccomandazioni, il prodotto previene le re-infestazioni da:

Parassita*	Attività Prolungata
Dictyocaulus viviparus, Ostertagia spp, Oesophagostomum radiatum	fino a 28 giorni
Cooperia spp, Trichostrongylus spp	fino a 21 giorni
Haemonchus placei, Nematodirus helvetianus	fino a 14 giorni

*Le seguenti specie parassitarie sono incluse in ciascuno dei relativi generi: Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Cooperia oncophora, C. punctata, C. surnabada, Trichostrongylus axei, T. colubroformis.

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.
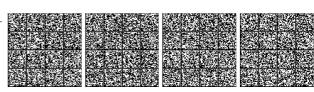
Tempi di attesa:

Carne e visceri: 10 giorni

Latte: Zero.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A04777

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «AviPro Salmonella Duo».

Provvedimento n. 335 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica «AviPro SALMONELLA DUO», liofilizzato per sospensione per polli e anatre, nelle confezioni:

scatola contenente 1 flacone da 1000 dosi – A.I.C. n. 104300013;

scatola contenente 1 flacone da 2000 dosi – A.I.C. n. 104300025.

Titolare A.I.C.: Lohmann Animal Health GmbH con sede in Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germania.

Modifica della composizione qualitativa del materiale del contenitore primario - aggiunta di nuovo confezionamento primario (polipropilene).

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'immissione in commercio di due nuove confezioni a seguito dello sdoppiamento vetro-polipropilene delle confezioni suindicate e, precisamente:

1 flacone in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 101781033;

10 flaconi in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 101781045.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

1 flacone in polipropilene da 250 ml – A.I.C. n. 101781019;

10 flaconi in polipropilene da 250 ml – A.I.C. n. 101781021;

1 flacone in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 101781033;

10 flaconi in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 101781045.

Si fa presente che la validità del medicinale veterinario suddetto (in confezionamento integro e dopo prima apertura) rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ovipast Plus»

Provvedimento n. 348 del 7 maggio 2013

Medicinale veterinario: OVIPAST PLUS.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103171029;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103171017.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0148/001/II/002.

Titolare A.I.C: Intervet International BV con sede legale e domicilio fiscale in Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova, Segrate (Milano) - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: Variazione tipo II in worksharing: aggiornamento della parte II del dossier di registrazione.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiornamento del dossier parte II, relativa al processo produttivo e al controllo della sostanza attiva. La composizione qualitativa e quantitativa, viene modificata con la nuova nomenclatura da: Pasteurella haemolytica a: Mannheimia haemolytica.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A04779

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-131) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.